SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99

Università di Milano-Bicocca

DECRETO RETTORALE 11 giugno 2003.

Approvazione dello statuto.

03A07355

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 100

I.S.V.A.P.
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica.

03A07240

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 111.005,20 a favore della Banca di Roma, in Foggia per il mutuo relativo all'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290, per l'esercizio 2003;

Visti il contratto n. 28489/6775 stipulato il 5 aprile 1994 tra l'ex Ministero del bilancio e della programmazione economica e Banca Mediterranea S.p.a., ed il relativo piano di ammortamento del mutuo in oggetto;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008, con il quale si è dato corso all'impegno, tra l'altro, della prima rata semestrale delle venti previste a favore della Banca Mediterranea, per il mutuo originario di L. 2.903.000.000 contratto con l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, concesso ai sensi del citato art. 4 delle legge n. 412/1991, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che per effetto della fusione per incorporazione intervenuta il 1° luglio 2000 tra la Banca Mediterranea S.p.a. e la Banca di Roma S.p.a., le rate semestrali vengono pagate a Banca di Roma S.p.a. - agenzia 3 di Foggia;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2003, con il quale il tasso da applicare ai mutui stipulati nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, e stabilito nella misura del 3,95% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2003;

Considerato che non è stata inviata dalla Banca di Roma S.p.a alcun avviso di pagamento della 17ª rata in scadenza al 30 giugno 2003 e che, quindi, il relativo importo è stato calcolato da questo servizio sulla base degli elementi sopraindicati;

Ritenuto, quindi di dover erogare € 111.005,20 quale 17ª rata in scadenza al 30 giugno 2003 a favore della Banca di Roma per il suddetto mutuo relativo all'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 111.005,20, per l'esercizio 2003 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore della Banca di Roma S.p.a. - agenzia n. 3 Foggia, per le finalità citate in premessa.

Per il versamento sarà emesso apposito mandato, valuta 30 giugno 2003, mediante accreditamento della somma su apposito conto corrente bancario intestato all'Istituto stesso.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A07850

DECRETO 6 giugno 2003.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del finanziamento di € 10.329.137,00 previsto per l'anno 2002 dall'art. 12, comma 2, della legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale ed individuazione delle quote effettivamente attribuibili, pari a complessivi € 5.300.457,19, per effetto delle disposizioni limitative di cui al decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 31 ottobre 2002, n. 246.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2, della suddetta legge n. 353 del 2000, il quale prevede il trasferimento statale in favore delle regioni della somma di lire 20 miliardi annue nel triennio 2000-2002; per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Considerato che, ai sensi della medesima norma, il predetto finanziamento deve essere ripartito, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per lire 10 miliardi, in proporzione al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e, per lire 10 miliardi, in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con nota n. DPC/PRE/0004888 del 3 febbraio 2003, successivamente rettificata con nota n. DPC/PRE/0007942 del 19 febbraio 2003, ha provveduto a trasmettere i dati concernenti la ripartizione del finanziamento 2002, elaborati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dei criteri tecnici — superfici boscate e superfici boscate percorse dal fuoco — stabiliti dal citato art. 12, comma 2, della legge n. 353/2000;

Ritenuto che sia necessario provvedere, sulla base dei dati come sopra acquisiti, alla ripartizione in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano della somma di € 10.329.137,00 per l'anno 2002 in relazione alle predette finalità, secondo gli importi indicati alla colonna 14) dell'allegata tabella n. 1;

Considerato che le quote individuate con il predetto riparto possono essere attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti dell'importo complessivo € 5.300.457,19, corrispondente alla quota parte del finanziamento 2002 che è stato possibile impegnare, con decreto n. 0135594 del 16 dicembre 2002, per effetto delle disposizioni limitative di cui al decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 31 ottobre 2002, n. 246, a cui è risultato interessato il cap. 2820, iscritto, in relazione al finanziamento degli interventi sopra richiamati, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002;

Ritenuto che gli importi attribuibili alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano a valere sull'assegnazione come sopra disposta per complessivi € 5.300.457,19, possano essere determinati proporzionalmente a quelli ripartiti secondo quanto indicato alla colonna 15) dell'allegata tabella n. 1;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento di € 10.329.137,00 previsto per l'anno 2002 dall'art. 12, comma 2, della legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, è ripartito secondo quanto indicato alla colonna 14) dell'allegata tabella n. 1, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Le quote del finanziamento 2002 individuate con il riparto disposto ai sensi dell'art. 1 sono attribuite alle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti della somma complessivamente impegnata per l'anno finanziario 2002 sul cap. 2820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a € 5.300.457,19, per effetto delle disposizioni limitative di cui al decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 31 ottobre 2002, n. 246, secondo gli importi indicati alla colonna 15) della tabella n. 1 sopra richiamata.

Roma, 6 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA N. 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato

I.Ge.P.A. - Ufficio X

RIPARTIZIONE E ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

ANNO 2002

REGIONE	Superficie boscata percorsa dal fuoco (ha)							IFN Superficie totale forestale	% Superficie boscata	Superficie forestale/sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferite a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	TOTALE FONDI SPETTANTI IN MISURA ARROTONDATA	TOTALE FONDI ATTRIBUIBILI
	1997	1998	1999	2000	2001	TOTALI	Media							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (1+2+3+4+5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14) = (12+13)	(15)
Piemonte	4.101	2.096	3.235	2.320	458	12.210	2.442	743.400	8,6	304,4	442.570,18	128.030,09	570.600	**292.806,73**
Valle d'Aosta	366	51	1	5	96	519	104	84.600	1,0	815,0	50.365,13	342.774,23	393.139	**201.741,58**
Lombardia	5.385	3.320	685	1.190	792	11.372	2.274	598.500	6,9	263,1	356.306,50	110.670,65	466.977	**239.631,98**
Trentino-Alto Adige	398	148	94	64	94	798	159	675.000	7,7	4.229,3	401.849,44	1.778.713,68	2.180.563	**1.118.968,68**
Veneto	765	454	337	111	192	1.859	372	351.000	4,0	944,1	208.961,71	397.038,75	606.000	**310.972,45**
Friuli-Venezia Giulia	2.171	400	137	79	143	2.930	586	289.800	3,3	494,5	172.527,36	207.986,87	380.514	**195.262,99**
Liguria	5.740	3.879	5.037	2.357	3.638	20.651	4.130	374.400	4,3	90,6	222.892,49	38.124,13	261.017	**133.942,40**
Emilia Romagna	516	855	15	193	132	1.711	342	454.500	5,2	1.328,2	270.578,62	558.584,71	829.163	**425.489,85**
Toscana	3.061	3.640	755	1.086	1.287	9.829	1.966	982.800	11,3	499,9	585.092,78	210.262,09	795.355	**408.141,08**
Umbria	143	607	177	316	521	1.764	353	336.600	3,9	954,1	200.388,92	401.255,18	601.644	**308.737,14**
Marche	52	588	204	452	454	1.750	350	221.100	2,6	640,3	133.414,01	269.283,02	402.697	**206.646,33**
Lazio	4.834	2.746	1.628	5.469	3.511	18.188	3.638	466.200	5,4	128,2	277.544,01	53.900,00	331.444	**170.082,43**
Abruzzo	1.009	1.407	87	1.829	1.363	5.695	1.139	322.200	3,7	282,9	191.816,13	118.969,87	310.786	**159.481,66**
Molise	192	121	23	306	188	830	166	129.600	1,5	780,7	77.155,09	328.346,26	405.501	**208.085,21**
Campania	4.748	2.149	1.160	5.889	2.849	16.795	3.359	378.900	4,4	112,8	225.571,00	47.440,55	273.012	**140.097,71**
Puglia	2.813	2.424	770	5.164	3.968	15.139	3.028	149.400	1,7	49,3	88.942,68	20.751,93	109.695	**56.290,63**
Basilicata	2.117	1.362	597	3.650	2.768	10.494	2.099	294.300	3,4	140,2	175.206,36	58.973,16	234.180	**120.170,84**
Calabria	10.306	17.446	4.085	14.527	5.458	51.822	10.364	576.900	6,7	55,7	343.447,32	23.409,47	366.857	**188.254,82**
Sicilia	8.742	16.543	7.075	7.990	4.888	45.238	9.048	266.400	3,1	29,6	158.596,58	12.383,29	170.980	**87.739,39**
Sardegna	5.316	12.781	6.886	5.237	5.386	35.606	7.121	976.500	11,3	137,1	581.342,19	57.670,57	639.013	**327.913,29**
TOTALI	**62.775**	**73.017**	**32.988**	**58.234**	**38.186**	**265.200**	**53.040**	**8.675.100**	**100,0**	**12.280,0**	**5.164.568,50**	**5.164.568,50**	**10.329.137**	**5.300.457,19**

REGIONE	1997	1998	1999	2000	2001	TOTALI	Media	IFN Superficie totale forestale	% Superficie boscata	Superficie forestale/sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferite a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	TOTALE FONDI SPETTANTI IN MISURA ARROTONDATA	TOTALE FONDI ATTRIBUIBILI
Trento	395	141	94	64	93	787	157	360.000	53,3	2.287,20	214.319,70	27.966,20	242.286	**124.330,48**
Bolzano	3	7	0	0	1	11	2	315.000	46,7	143.181,80	187.529,74	1.750.747,48	1.938.277	**994.638,20**
TOTALI	**398**	**148**	**94**	**64**	**94**	**798**	**159**	**675.000**	**100,0**	**145.489,00**	**401.849,44**	**1.778.713,68**	**2.180.563**	**1.118.968,68**

03A07849

DECRETO 12 giugno 2003.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º dicembre 1999/2006 relativamente alla semestralità con decorrenza 1º giugno 2003 e scadenza 1º dicembre 2003.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 475870/364 del 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º dicembre 1999, attualmente in circolazione per l'importo di € 13.428.560.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1º giugno 2003 e scadenza 1º dicembre 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 1º giugno 2003, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1º dicembre 1999/2006 (codice titolo IT0001413944) è determinato nella misura dell'1,20% relativamente alla ottava semestralità, di scadenza 1º dicembre 2003.

Gli oneri per interessi ammontano ad € 161.142.720,00 e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2003

Il direttore: CANNATA

03A07848

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 maggio 2003.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Robinia», in San Pellegrino Terme

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 ottobre 2002 con la quale la società San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata «Robinia» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca «San Pellegrino XV» sito nel comune di San Pellegrino Terme;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Robinia» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca «San Pellegrino XV» sito nel comune di San Pellegrino Terme.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 20 maggio 2003

p. *il direttore generale:* FILIPPETTI

03A07932

DECRETO 30 maggio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Nespo darbepoetina alfa» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario. (Decreto UAC/C/ n. 240/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Nespo darbepoetina alfa» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/184/031 500 mcg soluzione iniettabile (1,0 ml) uso sottocutaneo e endovenoso 1 siringa preriempita;

EU/1/01/184/032 500 mcg soluzione iniettabile (1,0 ml) uso sottocutaneo e endovenoso 4 siringhe preriempite.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 agosto 2002, recante l'estensione delle indicazioni anche ai pazienti affetti da tumori solidi del medicinale per uso umano «Nespo»

Visto il decreto dell'8 giugno 2001 con il quale la specialità medicinale «Nespo darbepoetina alfa» è stata classificata in classe A, con nota 12;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65, modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità delle confezioni da 1 siringa preriempita da 500 mcg, e la riclassificazione della confezione da 300 mcg;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la delibera C.I.P.E. del 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 22 maggio 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco, nella seduta del 17/18 dicembre 2002;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alle due nuove confezioni della specialità medicinale «Nespo darbepoetina alfa» debba viene attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale NESPO darbepoetina alfa nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

500 mcg soluzione iniettabile (1,0 ml) uso sottocutaneo e endovenoso 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 035216314/E (in base 10), 11LQXU (in base 32);

500 mcg soluzione iniettabile (1,0 ml) uso sottocutaneo e endovenoso 4 siringhe preriempite - A.I.C. n. 035216326/E (in base 10), 11LQY6 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Nespo darbepoetina alfa» nelle confezioni indicate, è classificata come segue:

300 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035216213/E (in base 10), 11LQUP (in base 32);

classe H/osp;

prezzo ex factory € 650,74 (I.V.A. esclusa);

prezzo al pubblico € 1073,98 (I.V.A. inclusa).

500 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 1 ml uso sottocutaneo e endovenoso - A.I.C. n. 035216314/E (in base 10), 11LQXU (in base 32);

classe H/osp;

prezzo ex factory € 1084,57 (I.V.A. esclusa);

prezzo al pubblico € 1789,97 (I.V.A. inclusa):

Ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il prezzo al pubblico delle altre confezioni è rideterminato come segue:

10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo e endovenoso - A.I.C. n. 035216011/E (in base 10), 11LQNC (in base 32);

classe A - nota 12;

€ 21,69 (ex factory, I.V.A. esclusa) il prezzo al pubblico è di € 35,80 (I.V.A. inclusa);

15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso sottocutaneo e endovenoso - A.I.C. n. 035216035/E (in base 10), 11LQP3 (in base 32);

classe A - nota 12;

€ 32,54 (ex factory, I.V.A. esclusa) il prezzo al pubblico è di € 53,70 (I.V.A. inclusa);

20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo e endovenoso - A.I.C. n. 035216050/E (in base 10), 11LQPL (in base 32);

classe A - nota 12;

€ 43,38 (ex factory, I.V.A. esclusa) il prezzo al pubblico è di € 71,59 (I.V.A. inclusa);

30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo e endovenoso - A.I.C. n. 035216074/E (in base 10), 11LQOB (in base 32);

classe A - nota 12;

€ 65,07 (ex factory, I.V.A. esclusa) il prezzo al pubblico è di € 107,39 (I.V.A. inclusa);

40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo e endovenoso - A.I.C. n. 035216098/E (in base 10), 11LQR2 (in base 32);

classe A - nota 12;

€ 86,76 (ex factory, I.V.A. esclusa) il prezzo al pubblico è di € 143,19 (I.V.A. inclusa).

50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo e endovenoso - A.I.C. n. 035216112/E (in base 10), 11LQRJ (in base 32);

classe A - nota 12;

€ 108,46 (ex factory, I.V.A. esclusa) il prezzo al pubblico è di € 179,00 (I.V.A. inclusa);

60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo e endovenoso - A.I.C. n. 035216136/E (in base 10), 11LQS8 (in base 32);

classe A - nota 12;

€ 130,15 (ex factory, I.V.A. esclusa) il prezzo al pubblico è di € 214,80 (I.V.A. inclusa);

80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo e endovenoso - A.I.C. n. 035216151/E (in base 10), 11LQSR (in base 32);

classe A - nota 12;

€ 173,53 (ex factory, I.V.A. esclusa) il prezzo al pubblico è di € 286,39 (I.V.A. inclusa);

100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo e endovenoso - A.I.C. n. 035216175/E (in base 10), 11LQTH (in base 32);

classe A - nota 12;

€ 216,91 (ex factory, I.V.A. esclusa) il prezzo al pubblico è di € 357,99 (I.V.A. inclusa);

150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo e endovenoso - A.I.C. n. 035216199/E (in base 10), 11LQU7 (in base 32);

classe A - nota 12;

€ 325,37 (ex factory, I.V.A. esclusa) il prezzo al pubblico è di € 536,99 (I.V.A. inclusa).

Su tali prezzi la ditta praticherà uno sconto del 5% sulle forniture agli ospedali per le confezioni da 10 fino a 150 mcg e del 7% per le confezioni da 300 e 500 mcg.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 110

03A07842

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Circolo culturale i Cavalieri dell'Utopia» a r.l., in Fermo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 30 aprile 2003 trasmesso con nota n. 1500379/P del 12 maggio 2003, dal quale risulta che la società cooperativa «Circolo culturale i Cavalieri dell'Utopia» a r.l., con sede in Fermo si trova nelle condizioni prviste dall'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Circolo culturale i Cavalieri dell'Utopia» a r.l., con sede in Fermo, costituita per rogito notaio dott. Mario Danielli in data 8 febbraio 1985, repertorio n. 22314/8823, registro società n. 4053, B.U.S.C. n. 1038/213457, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

all'Ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Ascoli Piceno, 9 giugno 2003

p. *Il direttore:* RICCI

03A07934

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 giugno 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concementi i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, é stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Considerato che la predetta autorizzazione scade il 6 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concemente la denominazione di origine «Gorgonzola» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, é prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07781

DECRETO 10 giugno 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Monte Veronese» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, é stato autorizzato ad effettuare i controlil sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Considerato che la predetta autorizzazione scade il 6 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Monte Veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Monte Veronese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, é prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo é obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07782

DECRETO 10 giugno 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene

(Vicenza), via S. Gaetano n. 74, é stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Considerato che la predetta autorizzazione scade il 6 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 13 dicembre 2002, protocollo n. 66717;

Considerata la necessitá di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Prosciutto Toscano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: Abate

03A07783

DECRETO 10 giugno 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo»;

Considerato che la predetta autorizzazione scade il 14 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62105;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Valle d'Aosta Fromadzo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07785

DECRETO 10 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 6 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'8 luglio 2002, protocollo numero 63338;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07790

DECRETO 10 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Servizio Certificazione Qualità Asiago S.r.l. - Certi Asiago» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Servizio Certificazione Qualità Asiago S.r.l. - Certi Asiago», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 6 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Asiago» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 1° marzo 2002, protocollo n. 61082;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Asiago»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Servizio Certificazione Qualità Asiago S.r.l. - Certi Asiago», con sede in Vicenza, Corso Fogazzaro n. 18, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07791

DECRETO 12 giugno 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «CSQA - Certificazioni Srl» risulta iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA - Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Radicchio rosso di Treviso», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07784

DECRETO 16 giugno 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di

accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la domanda presentata dalla C.A.P.C. - Cooperativa agricola produttori capperi soc. coop. a r.l., con sede in Pantelleria (Trapani), Contrada Scauri Basso, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 2003 con il quale la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» è stata designata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 63082 del 5 giugno 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Visto il fascicolo trasmesso in allegato alla suddetta nota costituito dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle modifiche richieste;

Vista l'istanza del 26 maggio 2003, con la quale la Cooperativa richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'Organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97;

Considerato che l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» ha predisposto un piano dei controlli adeguato e che recepisce le modifiche richieste dalla C.A.P.C. - Cooperativa agricola produttori capperi soc. coop. a r.l., al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 10 giugno 2003, numero di protocollo 63082;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla Cooperativa sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dalla C.A.P.C. - Cooperativa agricola produttori capperi soc. coop. a r.l., al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 notificata al competente organismo comunitario.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» quale organismo designato con decreto ministeriale 10 giugno 2003 ad espletare le funzioni di controllo sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria».

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della IGP «Cappero di Pantelleria», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani», ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani», non può modificare le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Cappero di Pantelleria».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Cappero di Pantelleria» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Cappero di Pantelleria».

Art. 7.

L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07792

DECRETO 19 giugno 2003.

Modifica dell'art. 1 del decreto 16 dicembre 1991, concernente l'autorizzazione al confezionamento e alla commercializzazione del vino conservato in contenitori alternativi al vetro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il proprio decreto 16 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 1991, recante «autorizzazione al confezionamento e alla commercializzazione del vino conservato in contenitori alternativi al vetro» e in particolare l'art. 1, comma 1, terzo trattino che consente l'utilizzo di contenitori costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido la cui capacità non deve essere inferiore a cinque litri;

Vista la richiesta dei produttori interessati intesa ad ottenere, per motivi di ordine commerciale legati ad una crescente domanda, in ambito nazionale ed internazionale, di vino confezionato nei predetti recipienti di formato più ridotto;

Ritenuto di accogliere la predetta richiesta, al fine di non ostacolare le correnti di esportazione vino confezionato nei contenitori di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 1, comma 1, terzo trattino, ultimo periodo, del decreto ministeriale 19 dicembre 1991 richiamato nelle premesse, è sostituito dal seguente testo: «La capacità di detti contenitori non deve essere inferiore a tre litri.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07786

DECRETO 23 giugno 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale: tromba d'aria dal 10 gennaio 2003 al 21 gennaio 2003 nella provincia di Vibo Valentia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Vibo Valentia: tromba d'aria dal 10 gennaio 2003 al 21 gennaio 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, nel territorio del comune di Pizzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07852

DECRETO 23 giugno 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 24 giugno 2002 nella provincia di Alessandria;

grandinate dal 25 agosto 2002 al 9 settembre 2002 nella provincia di Cuneo;

piogge alluvionali dal 25 agosto 2002 al 9 settembre 2002 nella provincia di Cuneo;

grandinate dal 1° settembre 2002 al 9 settembre 2002 nella provincia di Novara;

grandinate dal 1° settembre 2002 al 9 settembre 2002 nella provincia di Torino;

grandinate 9 settembre 2002 nella provincia di Alessandria;

grandinate 9 settembre 2002 nella provincia di Asti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calantitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992:

Alessandria:

grandinate del 24 giugno 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Casale Monferrato, Frassineto Po, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato;

grandinate del 9 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Casale Monferrato, Frassineto Po, Giarole;

Asti:

grandinate del 9 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* nel territorio dei comuni di Asti, Celle Enomondo, Tigliole;

grandinate del 9 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Asti;

Cuneo:

grandinate dal 25 agosto 2002 al 9 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Bosia, Boves, Castiglione Falletto, Centallo, Cravanzana, Farigliano, Feisoglio, La Morra, Lequio Berria, Monforte D'Alba, Montelupo Albese, Niella Belbo, Saluzzo, Serralunga D'Alba, Serravalle Langhe, Somano;

piogge alluvionali dal 25 agosto 2002 al 9 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Barolo, Cossano Belbo, La Morra, Mango, Monteu Roero, Narzole, Rocchetta Belbo;

piogge alluvionali dal 25 agosto 2002 al 9 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Rocchetta Belbo;

Novara: grandinate del 1° settembre 2002, del 7 settembre 2002, del 9 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Barengo, Biandrate, Cameri, Casalbeltrame, Galliate, Novara, San Pietro Mosezzo, Vaprio D'Agogna;

Torino: grandinate dal 1° settembre 2002 al 9 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Airasca, Cambiano, Candiolo, Lainì, Mazzè, Moncalieri, None, Piobesi Torinese, Torrazza Piemonte, Venaria Reale, Vinovo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07853

DECRETO 23 giugno 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'app1icazioni nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali dal 23 gennaio 2003 al 26 gennaio 2003 nella provincia di Campobasso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitose segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Campobasso:

piogge alluvionali dal 23 gennaio 2003 al 26 gennaio 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, comma 2-*bis*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Termoli, Ururi;

piogge alluvionali dal 23 gennaio 2003 al 26 gennaio 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Termoli, Ururi;

piogge alluvionali dal 23 gennaio 2003 al 26 gennaio 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Termoli, Ururi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07854

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Definizione agevolata del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che disciplina il diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della stessa legge n. 580 del 1993;

Visto l'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale dispone che le regioni, le province e i comuni possono stabilire con riferimento ai tributi propri, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

Visto il comma 2 dello stesso art. 13 con il quale si stabilisce che le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere applicate anche per i casi in cui siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale;

Visto l'art. 5-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale dispone che l'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con riferimento al diritto annuale;

Tenuto conto che lo stesso art. 5-*quater*, comma 1, prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive siano stabilite le modalità di attuazione dello stesso comma;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione della definizione agevolata per il diritto annuale dovuto alle camere di commercio a far data dall'anno 1997.

2. Il diritto annuale dovuto da ciascun contribuente si intende comprensivo degli importi relativi alle unità locali, ubicate nella circoscrizione di competenza della camera di commercio, e alla maggiorazione di cui al comma 6 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. Hanno diritto ad avvalersi della definizione agevolata tutti i soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale nonché gli eredi, in solido e disgiuntamente.

Art. 2.

Modalità di adesione delle camere di commercio

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le camere di commercio dispongono, con deliberazione della giunta camerale, se aderire alla definizione agevolata del diritto annuale per il periodo 1997-2000, dovuto dalle imprese ubicate nel territorio di competenza, non regolarmente versato nei termini prescritti.

2. Le camere di commercio dispongono, altresì, se aderire alla definizione agevolata del diritto annuale per gli anni 2001-2002, dovuto dalle imprese ubicate nel territorio di competenza, non regolarmente versato nei termini prescritti.

3. Le camere di commercio stabiliscono, secondo le disposizioni del presente decreto, la riduzione dell'ammontare del diritto non versato nonché la riduzione o l'esclusione della sovrattassa o delle sanzioni in relazione ai periodi di competenza e individuano il termine di sospensione delle procedure di accertamento o dei procedimenti giurisdizionali ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. La deliberazione di cui al comma 1 e 2, divenuta esecutiva, è oggetto di adeguata ed immediata pubblicità attraverso gli ordinari canali di informazione ed è trasmessa alle commissioni tributarie, ai concessionari del servizio della riscossione e al tribunale, competenti territorialmente.

Art. 3.

Scadenza e modalità di versamento da parte del contribuente

1. Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata di cui al comma 1 dell'art. 13, provvede al pagamento dell'importo, determinato ai sensi degli articoli seguenti, entro il 30 novembre 2003.

2. Il versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata avviene mediante modello F24, senza possibilità di compensare con altri versamenti. L'importo da versare è arrotondato all'unità di euro superiore.

3. Gli importi iscritti in ruoli emessi dalle camere di commercio e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, sono versati ai medesimi concessionari dai contribuenti ai sensi degli articoli 6 e 7.

4. La camera di commercio concede il discarico amministrativo ai concessionari per le somme iscritte a ruolo non riscosse.

5. Ai concessionari spetta, a carico delle camere di commercio, l'aggio sulle somme riscosse.

Art. 4.

Definizione del diritto annuale per gli anni 2001 e 2002 con esclusione delle sanzioni

1. In relazione al diritto annuale dovuto e non versato, anche in parte, per gli anni 2001 e 2002 è stabilita una riduzione del 30% dell'importo di diritto annuale dovuto e non versato, anche in parte, in base alla normativa vigente, con esclusione di sanzioni.

2. Per ciascuna unità locale avente sede nella circoscrizione di competenza della camera di commercio è dovuto, in misura fissa e per ciascun anno, un importo di € 10,00.

Art. 5.

Definizione agevolata del diritto annuale per gli anni 2001 e 2002 con aggravio di sanzioni

1. I contribuenti, nel caso in cui le camere di commercio dispongono la definizione agevolata con aggravio di sanzioni, devono versare, per gli anni 2001 e 2002, gli importi previsti dall'art. 4, comma 1, maggiorati di una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% del diritto ridotto, per ciascun anno di ritardato pagamento.

Art. 6.

Definizione agevolata del diritto annuale dovuto fino all'anno 2000 con esclusione delle sovrattassa

1. In relazione al diritto annuale dovuto e non versato, anche in parte, fino all'anno 2000 è stabilita una riduzione del 60% sull'importo dovuto in base alla normativa vigente all'epoca, con esclusione della sovrattassa.

2. Per ciascuna unità locale avente sede nella circoscrizione di competenza della camera di commercio è dovuto, in misura fissa e per ciascun anno, un importo di € 10,00.

Art. 7.

Definizione agevolata del diritto annuale dovuto fino all'anno 2000 con aggravio delle sovrattassa

1. I contribuenti, nel caso in cui le camere di commercio dispongono la definizione agevolata con aggravio di sovrattassa, devono versare, per il diritto dovuto fino al 2000, gli importi previsti dall'art. 6, comma 1, maggiorati di una somma, a titolo di sovrattassa, pari al 10% del diritto ridotto, per ciascun anno di ritardato pagamento.

Art. 8.

Definizione agevolata delle liti pendenti

1. In pendenza di un procedimento contenzioso in sede giurisdizionale i contribuenti possono avvalersi della definizione agevolata, versando gli importi previsti dagli articoli 4, 5, 6 o 7.

2. I contribuenti richiedono, a pena di decadenza, alla camera di commercio competente, entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 4 dell'art. 2, la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato con apposita domanda.

3. Il contribuente, contestualmente alla domanda di cui al comma 2, presenta al giudice competente apposita istanza di sospensione del contenzioso oggetto di definizione agevolata.

4. La camera di commercio comunica agli organi giurisdizionali interessati il termine fino al quale debbono considerarsi sospesi i procedimenti giurisdizionali pendenti a carico del contribuente che ha aderito alla definizione agevolata.

5. Il contribuente effettua il versamento dell'importo risultante dalla definizione agevolata, alla scadenza e con le modalità previste all'art. 3. Ai fini dell'estinzione del giudizio, o della sua prosecuzione, la camera di commercio comunica al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 261

03A07873

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola produttori agricoli Nuova Capitanata a r.l.», in Torremaggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola produttori agricoli Nuova Capitanata a r.l.», con sede Torremaggiore (Foggia), costituita in data 13 febbraio 1981 con atto a rogito del notaio dott. Fabrizio Eccellente, Rea n. 116270, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gianni Paolo Buccarella, nato a Foggia il 7 aprile 1950, ivi residente in via S. Lorenzo n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07906

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Avvenire Sannicandrese», in Sannicandro di Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 ottobre 2000 e 23 maggio 2001, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Avvenire Sannicandrese» con sede in Sannicandro di Bari (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Avvenire Sannicandrese», con sede in Sannicandro di Bari (Bari), costituita in data 23 gennaio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Massimo Cesaroni di Polignano a Mare (Bari), omologato dal Tribunale di Bari con decreto 17 febbraio 1986, sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Maria Grazia Romanelli, con studio in Bari, viale Borsellino e Falcone, 23/b, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07907

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa di servizi nei settori turistici culturali ed ambientali San Lorenzo - Società cooperativa a r.l.», in Padula, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 ottobre 1999, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa mista «Cooperativa di servizi nei settori turistici culturali ed ambientali San Lorenzo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Padula (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Cooperativa di servizi nei settori turistici culturali ed ambientali San Lorenzo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Padula (Salerno), costituita in data 12 novembre 1982 con atto a rogito del notaio dott. Agnese Bruno di Sala Consilina (Salerno), omologato dal tribunale di Sala Consilina (Salerno) con decreto 2 dicembre 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Roberto Celentano, con studio in Sarno (Salerno), via Lanzara, 63, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07908

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa Internal Auditors a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le relazioni dell'11 maggio 2001 e 11 aprile 2002, redatte dal commissario governativo dott. Fabio Azzi, nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Internal Auditors a r.l.», con sede in Napoli, in gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di cominissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Internal Auditors a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 25 maggio 1988, con atto a rogito del notaio dott. Sergio Valentino di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 30 giugno 1988, sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Antonio Guarino, con studio in Napoli, Piazzetta Grande Archivio n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07909

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Carisma Società cooperativa a responsabilità limitata», in Borgo San Martino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 dicembre 2000 e 29 marzo 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Alessandria nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Carisma Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgo San Martino (Aessandria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di Produzione e lavoro «Nuova Carisma Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgo San Martino (Alessandria), costituita in data 27 dicembre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Roberto Gabei di Alessandria, omologato dal tribunale di Casale Monferrato (Alessandria) con decreto 16 gennaio 1996, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Fulvio Astori, residente in Alessandria, in piazza Turati n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07935

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edil '90 Società cooperativa a r.l.», in Villa Literno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil '90 Società cooperativa a r.l.», con sede in Villa Literno (Caserta), costituita in data 3 febbraio 1989 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli di Capua (Napoli), n. REA 124000, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Carlo Evangelista, nato a Capracotta (Isernia) il 28 ottobre 1968, con residenza in Torre del Greco (Napoli), via A. De Gasperi n. 131, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07936

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Caianelfrut» Società cooperativa a r.l., in Caianello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Caianelfrut» Soc. Coop. a r.l. con sede in Caianello (Caserta) costituita in data 1º febbraio 1982 con atto a rogito del notaio dott. Ada Ferraro di Teano (Caserta) n. REA 99512, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Federico Di Frenna, nato a Napoli l'8 marzo 1964, ivi residente in via Giovanni Bausan n. 32/f , ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07937

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Edil Lucia - Costruzioni civili, industriali e manutenzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bottanuco, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edil Lucia - Costruzioni civili, industriali e manutenzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bottanuco (Bergamo) costituita in data 1º dicembre 1970 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Battista Anselmo di Bergamo, n. REA 133899, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e la dott.ssa Testa Anita Rossella, nata a Bergamo il 14 giugno 1965, con studio in Castel Rozzone (Bergamo) via S. Bernardo n. 22/E, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07938

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ges. società cooperativa a responsabilità limitata - Co.Ges. S.C.R.L.», in Monleale, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Ges. Società cooperativa a responsabilità limitata - Co.Ges. S.C.R.L.», con sede in Monleale (Alessandria) costituita in data 13 marzo 1996 con atto a rogito del notaio dott. Roberto Gabei di Alessandria, n. REA 179031, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Anna Dellera, nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969, con residenza a Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso di Savoia n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07939

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per il giorno 19 maggio 2003 il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Treviso.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 19 maggio gli sportelli dell'ufficio provinciale di Treviso sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di uno sciopero dei lavoratori dipendenti cui ha aderito tutto il personale addetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 17 giugno 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A07875

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 6 giugno 2003 dalle ore 8 alle ore 10.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 61/7/2003 in data 11 giugno 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 6 giugno 2003 dalle ore 8 alle ore 10, causato da un'assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 17 giugno 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07794

PROVVEDIMENTO 18 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca nel giorno 13 giugno 2003 per l'intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 65/7/2003 in data 16 giugno 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca nel giorno 13 giugno 2003 per l'intera giornata, causato dal furto avvenuto in danno dell'ufficio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 18 giugno 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07793

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 23 giugno 2003.

Rettifica dell'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001 relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.

Ritenuto che l'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 27 novembre 2001;

Visto il comunicato di rettifica dell'Agenzia del demanio relativo al decreto 28 novembre 2001, recante «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

Visto il decreto n. 6176 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 11855 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21686 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33545 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche ed integrazioni all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39877 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 43680 emanato dai direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 6467 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 12113 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Vista la nota datata 10 giugno 2003 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del suddetto decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33312 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* (già *B*) facente parte integrante del decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, è rettificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Roma - via Lago di Lesina 57 - partita catastale n. 62368 - foglio n. 567 - subalterno 23 di cui alla pagina 100 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 è identificata dal mappale 186 anziché dal mappale 184.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2003

Il direttore: SPITZ

03A07797

DECRETO 23 giugno 2003.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 33801 del 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAI.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33801 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAI dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 2429/PR del 23 novembre 2001, n. 974/DG del 28 novembre 2001, n. 2440/PR del 28 novembre 2001 e n. 978/DG del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5245 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni, precisazioni e rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 33801 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 15328 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 7 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni agli allegati *A* e *B* al decreto n. 33801 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che dispone la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e il trasferimento delle relative strutture e funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi con effetto dal 1° gennaio 2003;

Viste le note n. 3002342 del 26 aprile 2003 e n. 3003374 del 17 giugno 2003 con le quali l'I.N.P.S. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33801 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33801 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33801 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33801 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 modificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Roma - via S. Girolamo Emiliani, 8, contraddistinta dal codice unità 015U91 di cui alla pagina 134 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, è identificata dal foglio 462, particella 37 senza subalterno.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2003

Il direttore: SPITZ

03A07910

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Messina.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA RISORSE UMANE DELLA
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funziona-

mento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 146189 del 4 giugno 2003, dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Messina con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento, nel giorno 31 maggio 2003, del sopradescritto ufficio, limitatamente ai locali ubicati in via F.lli Bandiera, 1, sede dei servizi di pubblicità immobiliare è da attribuire alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10 comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Messina, dell'Agenzia del territorio, ubicato in via F.lli Bandiera, n. 1, in data 31 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 18 giugno 2003

Il dirigente: VITA

03A07795

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 23 giugno 2003.

Determinazione degli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale e criteri per il rilascio della certificazione di idoneità alla «buona consegna» alle aziende, in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, contenente la nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998;

Visto l'art. 1, comma 8 di detta legge, a norma del quale l'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale;

Visto l'art. 1, comma 9, lettera *a)*, di detta legge, che rimette all'Ufficio italiano dei cambi la certificazione dell'idoneità delle aziende produttrici alla «buona consegna» sul mercato nazionale;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera *b)*, di detta legge, l'Ufficio italiano dei cambi «vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento»;

Visto l'art. 1, comma 9, lettera *c)*, di detta legge, che rimette all'Ufficio italiano dei cambi l'individuazione, sulla base di criteri predefiniti, dei soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione;

Viste le delibere del Consiglio dell'Ufficio italiano dei cambi del 25 gennaio 2002 e del 20 giugno 2003, concernenti l'approvazione dei criteri per la determinazione degli standard dell'oro di «buona consegna», per il rilascio della certificazione e per l'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio delle attestazioni tecniche e merceologiche;

Considerato che con la suddetta delibera consiliare del 25 gennaio 2002 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in possesso dei requisiti predefiniti dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi all'art. 1, comma 9, lettera *c)* della legge 17 gennaio 2000, n. 7, è stato individuato come soggetto idoneo ad effettuare il rilascio alle aziende interessate delle attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha, tra gli altri, il compito di eseguire «saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati»;

Considerato che gli standard della London Bullion Market Association sono in uso nei mercati internazionali:

EMANA
le seguenti disposizioni attuative:

Art. 1.

Definizioni

Nel presente provvedimento si intendono per:

a) «Legge», la legge 17 gennaio 2000, n. 7;

b) «Ufficio», l'Ufficio italiano dei cambi;

c) «oro», quello di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, primo periodo, della legge 17 gennaio 2000. n. 7;

d) «standard», standard di buona consegna di cui all'art. 1, comma 8 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

e) «certificazione», certificazione di idoneità alla «buona consegna» di cui all'art. 1, comma 9, lettera *a)* della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

f) «Istituto attestatore», Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Art. 2.

Determinazione degli standard dell'oro di «buona consegna»

Ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge, l'oro di «buona consegna», sotto forma di lingotto, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) peso del lingotto pari a grammi 12.500. È ammessa, rispetto a tale misura, un'oscillazione compresa tra grammi 11.000 e grammi 13.500. Il peso del lingotto, espresso in grammi, deve risultare da idonea documentazione di accompagnamento. Tale documentazione può, eventualmente, riportare il risultato dell'analisi del contenuto di impurità presenti nel lingotto;

b) purezza del lingotto pari a titolo minimo di 995 millesimi;

c) forma del lingotto a tronco di piramide a base rettangolare con angoli smussati e non acuti;

d) aspetto esteriore del lingotto privo di:

difetti esteriori;

restringimenti eccessivi;

irregolarità;

stratificazioni o scabrosità (ruvidezza);

e) dati impressi sul lingotto:

marchio di identificazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251;

marchio della sede produttiva, nell'ipotesi di azienda con più sedi produttive;

numero di serie;

titolo espresso in millesimi secondo quanto prescritto dall'art. 3 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251.

Art. 3.

Requisiti per il rilascio della certificazione

1. L'azienda che richiede la certificazione deve possedere i seguenti requisiti di affidabilità:

a) aver svolto attività di raffinazione di oro per almeno tre anni ininterrotti antecedenti alla presentazione della richiesta;

b) avere una raffinazione media annua di oro non inferiore a 1000 kg;

c) possedere un patrimonio netto di valore non inferiore a 2.500.000 euro;

d) avere un bilancio certificato da una società di revisione.

2. I partecipanti al capitale, gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale dell'azienda che richiede la certificazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108 e 109 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. L'azienda che richiede la certificazione deve possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e merceologica:

a) capacità tecnica per il saggio di campioni di oro;

b) capacità tecnica per la raffinazione di oro conforme agli standard stabiliti dall'art. 2;

c) capacità tecnica di mantenimento della qualità della raffinazione di oro uniforme nel tempo secondo gli standard stabiliti all'art. 2.

Art. 4.

Modalità e tariffe per la richiesta ed il rilascio della certificazione

1. L'azienda richiedente il rilascio della certificazione deve inoltrare la richiesta all'Ufficio completa di tutta la documentazione necessaria idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di affidabilità e di onorabilità di cui all'art. 3, commi 1 e 2 e deve contestualmente inoltrare all'Istituto attestatore la richiesta per il rilascio dell'attestazione concernente il possesso dei requisiti delle capacità tecniche e merceologiche di cui all'art. 3, comma 3.

2. La richiesta inoltrata all'Ufficio deve contenere le seguenti informazioni:

a) ragione o denominazione sociale dell'azienda richiedente;

b) indirizzo di tutte le sedi produttive;

c) notizie sintetiche in merito all'operatività dell'azienda, anche con riferimento alla raffinazione media annua di oro realizzata nei tre esercizi precedenti;

d) stima della quantità dell'oro raffinato in conformità agli standard di cui all'art. 2, nei 12 mesi successivi alla data della richiesta.

3. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) 2 serie di fotografie a colori che mostrino, in tutti i loro lati, i lingotti conformi agli standard di cui all'art. 2, prodotti dall'azienda;

b) 2 disegni tecnici in scala dei lingotti conformi agli standard di cui all'art. 2 che mostrino le dimensioni e i dettagli relativi alle stampigliature e ai marchi che appaiono sui lingotti stessi;

c) documentazione idonea ad accertare i requisiti di cui all'art. 3, comma 1 e comma 2; è ammessa l'autocertificazione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, punti *a)* e *b)*; è richiesta una dichiarazione della società di revisione, per i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, punti *c)* e *d)*.

4. L'Ufficio, ricevuta la richiesta, verifica la completezza della documentazione allegata e il possesso, da parte dell'azienda, dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

5. L'Ufficio entro sessanta giorni comunicherà all'azienda richiedente e all'Istituto attestatore l'esito della verifica di cui al precedente comma e in caso di esito favorevole rilascerà formale benestare all'Istituto attestatore affinché provveda ad espletare le operazioni di accertamento del possesso da parte dell'azienda dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3.

6. L'Istituto attestatore, ricevuto il benestare dell'Ufficio di cui al precedente comma, invierà all'azienda il testo di contratto che regola l'espletamento delle operazioni di accertamento, richiedendo, al contempo, alla stessa azienda un anticipo del 50 per cento sul compenso dovuto per le attività di accertamento, di cui al successivo art. 5 pari a complessivi euro undicimila (IVA esclusa). Saranno a carico dell'azienda le eventuali spese di vacazione necessarie ad espletare la predetta attività di verifica.

7. L'importo del compenso dovuto per le predette attività di verifica potrà subire, su richiesta motivata dell'Istituto attestatore, futuri adeguamenti da concordare previamente con l'Ufficio.

8. L'Istituto attestatore non procederà al compimento delle operazioni di verifica dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, nel caso in cui l'azienda richiedente non corrisponda l'anticipo richiesto e/o non restituisca il contratto sottoscritto, con l'impegno a prestare la massima collaborazione nello svolgimento dei test di verifica e con l'impegno di versare il compenso dovuto per le relative attività.

Art. 5.

Accertamento dei requisiti delle capacità tecniche e merceologiche di cui all'art. 3, comma 3

1. L'accertamento dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, viene compiuto dall'Istituto attestatore attraverso specifiche operazioni di verifica.

2. Preliminarmente alle operazioni di accertamento di cui al precedente comma, l'azienda può richiedere eventualmente all'Istituto attestatore una visita di pre-audit presso la propria sede produttiva, onde constatare il possesso, da parte dell'azienda stessa, di organizzazione, professionalità e tecnologie di sicuro affidamento per poter dare avvio alle operazioni di accertamento dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3.

3. In sede di visita di pre-audit, l'Istituto attestatore può suggerire all'azienda l'adozione di quelle misure ritenute necessarie e/o utili per poter dare avvio alle operazioni di accertamento dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3. La visita di pre-audit non vincola in alcun modo l'Istituto attestatore sull'esito dell'eventuale successiva procedura per il rilascio dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, né l'Ufficio in ordine all'emanazione del provvedimento finale di certificazione di idoneità alla «buona consegna». Le spese della fase di pre-audit, che non sono comprese nel compenso complessivo di cui all'art. 4, comma 6, sono a carico dell'azienda, secondo criteri preventivamente e autonomamente concordati con l'Istituto attestatore.

4. Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*:

a) l'Istituto attestatore provvede a recapitare presso la sede produttiva dell'azienda, ovvero all'indirizzo dalla stessa comunicato, otto campioni di oro, aventi grado di purezza diversa, di titolo compreso tra 995 e 999,9 millesimi;

b) l'azienda deve effettuare il saggio su tutti gli otto campioni di oro predisposti dall'Istituto attestatore e comunicare all'Istituto attestatore stesso, entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei campioni, il risultato dei singoli saggi al primo numero decimale;

c) la prova di capacità tecnica per il saggio di campioni di oro può ritenersi superata dall'azienda nel caso in cui i risultati dei singoli saggi non evidenzino, complessivamente per tutti gli otto campioni, più di uno scostamento rispetto ai valori determinati dall'Istituto attestatore. Per scostamento deve intendersi la differenza tra valori di misura superiore all'uno per mille;

d) al termine del saggio, i singoli campioni devono essere restituiti all'Istituto attestatore a spese dell'azienda.

5. Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*:

a) l'azienda deve recapitare alla Sezione Zecca dell'Istituto attestatore tre lingotti di oro di propria produzione, di peso compreso tra 12.35 e 12.650 grammi, corredati da dichiarazione attestante il peso espresso in grammi, il titolo espresso in millesimi, il

numero di serie, e la sede produttiva. Le spese di trasporto ed assicurazione dei suddetti tre lingotti sono a carico dell'azienda;

b) l'Istituto attestatore esegue gli accertamenti su due dei tre lingotti consegnati, mentre il terzo lingotto deve essere conservato e potrà essere utilizzato dall'Istituto al fine di eseguire eventuali test di verifica supplementari resisi necessari dall'esito incerto delle prime analisi. Della necessità di eseguire tali test di accertamento supplementari del terzo lingotto, l'Istituto attestatore deve dare preventiva comunicazione all'azienda;

c) la prova di capacità tecnica per la raffinazione di oro si riterrà superata dall'azienda nel caso in cui:

il peso dei lingotti sia compreso tra 12.350 e 12.650 grammi;

la purezza dei lingotti abbia titolo minimo di 995 millesimi;

i lingotti abbiano la forma di un tronco di piramide a base rettangolare con angoli smussati e non acuti;

l'aspetto esteriore dei lingotti sia privo di:

difetti esteriori;

restringimenti eccessivi;

irregolarità;

stratificazioni o scabrosità;

il lingotto rechi impressi i seguenti dati:

marchio di identificazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251;

marchio della sede produttiva, nell'ipotesi di azienda con più sedi produttive;

numero di serie;

titolo espresso in millesimi secondo quanto prescritto dall'art. 3 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251;

d) al termine del test di accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, l'oro potrà essere ritirato dall'azienda, o verrà alla stessa riconsegnato a sue spese, al titolo appurato dall'Istituto attestatore al netto dei cali di fusione.

6. Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 3, lettera *c)*, l'Istituto attestatore provvede a recarsi presso la sede produttiva dell'azienda onde verificare il reale possesso da parte dell'azienda stessa di organizzazione, professionalità e tecnologie idonee a garantire il mantenimento ed il rispetto nel tempo degli standard cui deve rispondere l'oro per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale.

Nel caso in cui l'Istituto attestatore accerti che l'azienda, pur avendo dato prova di sicura affidabilità, non dispone a pieno di quei requisiti tecnici idonei ad assicurare la capacità di mantenimento nel tempo degli standard di «buona consegna», l'istituto attestatore stesso fornisce indicazioni all'azienda per l'adozione delle misure ritenute necessarie e/o utili al riguardo e fissa un termine per la relativa attuazione.

Alla scadenza effettua un'ulteriore verifica di audit. Le spese di tale seconda verifica saranno a carico dell'azienda secondo criteri preventivamente ed autonomamente concordati con l'Istituto attestatore.

7. Al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, l'Istituto attestatore invierà, entro sei mesi dalla data di ricevimento del benestare dell'Ufficio rilasciato ai sensi all'art. 4, comma 5, formale attestazione all'azienda e all'Ufficio stesso circa l'esito positivo o negativo degli accertamenti effettuati.

8. Tale termine di sei mesi, da riferirsi a ogni singola azienda o ad ogni singola sede produttiva, deve intendersi orientativo, potendo essere prorogato per effetto di più richieste di verifica contemporanee inviate dalle aziende, ovvero per l'espletamento della visita di pre-audit o di più visite di audit, ovvero per cause e ritardi imputabili alle aziende.

9. In nessun caso, comunque, l'Istituto attestatore risponde di ritardi dovuti a negligenza, imperizia o incuria da parte dell'azienda e, in genere, a una mancata collaborazione dell'azienda stessa con l'Istituto attestatore nell'espletamento del proprio incarico.

10. L'Istituto attestatore non rilascia la suddetta attestazione nel caso in cui l'azienda, al termine dei test di accertamento, non abbia versato l'importo totale del compenso dovuto, come determinato ai sensi dell'art. 4, comma 6, dietro presentazione di fattura.

Art. 6.

Rilascio della certificazione

1. L'Ufficio, in caso di esito positivo degli accertamenti sul possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, rilascia all'azienda la certificazione con apposito provvedimento; in caso di esito negativo dei suddetti accertamenti, comunica all'azienda il diniego del provvedimento di certificazione dandone notizia, contestualmente, all'Istituto attestatore.

Art. 7.

Vigilanza dell'Ufficio sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 e conferma della certificazione

1. L'Ufficio, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera *b)* della legge, vigila, mediante controlli periodici, sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente provvedimento.

2. L'Ufficio si avvale dell'Istituto attestatore al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3.

3. Le visite periodiche verranno richieste dall'Ufficio, previo accertamento della permanenza, in capo all'azienda certificata, dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

4. Decorsi tre anni dal rilascio della certificazione, l'Istituto attestatore provvederà, su richiesta dell'Ufficio e previa comunicazione all'azienda certificata, ad effettuare visite periodiche, di norma biennali, onde

verificare la permanenza in capo all'azienda dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, tali da assicurare gli standard di «buona consegna.

5. Al termine delle visite periodiche, l'Istituto attestatore invierà formale attestazione all'azienda e all'Ufficio circa l'esito positivo o negativo degli accertamenti effettuati, ai fini della conferma o della revoca della certificazione.

6. Il compenso dovuto all'Istituto attestatore per le attività di verifica periodica, pari a complessivi euro tremiladuecento (IVA esclusa) per ciascuna visita, oltre alle spese di vacazione necessarie per l'espletamento dell'incarico, sarà a carico dell'azienda certificata.

7. L'importo del compenso per le predette attività di verifica periodica potrà subire, su richiesta motivata dell'Istituto attestatore, futuri adeguamenti da concordare previamente con l'Ufficio.

8. L'Istituto attestatore non procederà al rilascio della suddetta attestazione, nel caso in cui l'azienda non abbia versato il compenso dovuto, come determinato al comma precedente, per le operazioni di verifica periodica dietro presentazione di fattura.

9. L'Ufficio, in caso di esito positivo dei controlli periodici, conferma la certificazione con apposito provvedimento; in caso di esito negativo dei suddetti controlli revoca la certificazione all'azienda con apposito provvedimento.

10. L'Ufficio provvede alla revoca del provvedimento di certificazione qualora verifichi, nei controlli periodici di cui al precedente comma 1, la circostanza che per l'azienda certificata non sussista almeno uno dei requisiti di cui all'art. 3.

Art. 8.

Riconoscimento degli standard internazionali

1. Gli standard definiti dalla London Bullion Market Association sono riconosciuti nel mercato nazionale.

2. L'Ufficio conferisce, su richiesta, la certificazione alle imprese iscritte nella «good delivery list», tenuta dalla London Bullion Market Association.

Art. 9.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il 30 ottobre 2003.

Roma, 23 giugno 2003

Il presidente: FAZIO

03A07856

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 11 giugno 2003.

Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 euro. (Deliberazione n. 165).

Ente richiedente: Associazione nazionale costruttori (ANCE).
Rif. normativi, art. 28, comma 1, lettera *a)* del D.P.R. n. 34/2000.

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

La problematica in oggetto, già esaminata da questa Autorità in data 19 giugno 2002 su segnalazione dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), viene riproposta dalla medesima associazione alla luce di una pronuncia del Consiglio di Stato adottata in data 18 maggio 2002 (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza n. 2700 del 18 maggio 2002).

In proposito l'ANCE osserva che la suddetta correlazione tra i lavori eseguiti e quelli oggetto di appalto, sia pure intesa in senso ampio, non trova un preciso riscontro oggettivo nell'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e sostiene che le sue osservazioni hanno trovato conferma nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato.

Ritenuto in diritto.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro la partecipazione delle imprese alle gare è subordinata al possesso di requisiti ridotti rispetto a quelli del sistema di qualificazione, da dichiarare e dimostrare secondo le regole generali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Tra gli altri requisiti l'art. 28 del citato regolamento prevede quello dell'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (art. 28, comma 1, lettera *a)*).

In merito a tale disposizione vi sono state, fin dalla sua emanazione, interpretazioni volte ad affermare che i lavori eseguiti dovessero avere «caratteristiche similari (seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano i lavori da affidare (Ministero dei lavori pubblici, circolare n. 182 del 1° marzo 2000), similarità da intendersi come «correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire (Ministero dei lavori pubblici, circolare n. 823 del 22 giugno 2000).

L'Autorità nella nota illustrativa alle «Tipologie di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2002, ha sottolineato che per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro l'art. 8, comma 1, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni impone comunque il possesso di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri.

Detta posizione ha trovato conferma, peraltro, in quella espressa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 352 del 21 gennaio 2002 nella quale il giudice amministrativo ha affermato che «la verifica della similarità non sembra esaurirsi nell'ambito di ciascuna categoria, ma è altrettanto vero che l'estensione a lavori di altre categorie deve trovare riscontri oggettivi nella analogia tra detti lavori e quelli appaltati».

L'Autorità, in data 19 giugno 2002, ha poi confermato l'indispensabilità di un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti e quelli da affidare, «intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri», la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.

In merito a quanto sopra si evidenzia, in primo luogo, che l'interpretazione del dato normativo fornita dal Ministero delle infrastrutture, dal Consiglio di Stato e dall'Autorità non si limita all'analisi dell'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ma prende in considerazione il sistema normativo nel suo complesso e, in particolare, l'art. 8, comma 1, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

Tale norma di rango primario impone per tutti gli esecutori di lavori pubblici, indipendentemente dall'importo degli stessi e quindi dall'appartenenza o meno al sistema unico di qualificazione, il possesso di una professionalità qualificata, che altrimenti non potrebbe intendersi se non come requisito riferito alla specificità dell'attività esercitata. Ne consegue che, come già precedentemente rilevato, i lavori eseguiti dall'impresa che concorre all'affidamento di appalti di valore inferiore ai 150.000 euro non possono che avere caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare, seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico di qualificazione, dal momento che quest'ultimo non riguarda gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2700 del 18 maggio 2002, richiamata dall'Associazione richiedente, si rileva che essa si riferisce ad un caso di equiparazione, in un bando di gara per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, dei lavori oggetto della gara di appalto ai lavori di cui alla categoria 0S21, ai fini del rilascio della certificazione della regolare esecuzione degli stessi. Tale equiparazione, osserva il Consiglio di Stato, proprio in quanto limitata ai fini del rilascio della certificazione della regolare esecuzione dei lavori «non implica affatto la previsione di un requisito ulteriore per la partecipazione alla gara rispetto alla disciplina dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che, per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, non richiede alcuna speciale qualificazione riconducibile alla natura dei lavori già eseguiti e si limita a prevedere per gli interventi su immobili vincolati che le imprese partecipanti abbiano svolto lavori «analoghi». Del resto tale previsione è coerente con il disposto dell'art. i del medesimo regolamento che, al secondo comma, fissa l'obbligo della qualificazione solo per i lavori di importo superiore alla soglia di 150.000 euro».

La sentenza in esame, dunque, esclude per gli appalti di importo inferiore a 150.000 euro soltanto la possibilità di esprimere le caratteristiche che connotano i lavori da affidare in termini di categoria, secondo il sistema unico di qualificazione, riconducibile alla natura dei lavori già eseguiti, non anche la possibilità di esprimere un rapporto in termini di similarità o di analogia tra lavori da affidare e lavori eseguiti, come sostenuto da questa Autorità sulla base di un'interpretazione dell'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 non letterale, ma logico-sistematica.

Si ribadisce, inoltre, che deve essere lasciata alla stazione appaltante quella facoltà interpretativa che, sola, consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la «coerenza tecnica» che dà titolo per la partecipazione alla gara.

Sulla base delle suesposte considerazioni;

Il Consiglio

accerta che la partecipazione ad appalti di importo inferiore ai 150.000 euro comporta, ai fini della redazione del bando di gara, che pur non occorrendo l'indicazione della categoria delle lavorazioni, deve essere assicurato il possesso da parte del concorrente, di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare «inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri»;

in linea generale al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, segnala l'opportunità di inserire nei bandi di gara per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, l'indicazione della natura dei lavori (lavori edilizi e stradali lavori idraulici; lavori fluviali e marittimi; lavori impiantistici; lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali; lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico; scavi archeologici; lavori agricolo-forestali) e le seguenti indicazioni di corrispondenza:

a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12;

b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;

c) lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categorie OG7 e OG8;

d) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30;

e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, quelli appartenenti alla categoria OG2;

f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categoria OS2;

g) lavori inerenti scavi archeologici quelli appartenenti alla categoria OS25

h) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13.

Manda all'Ufficio Affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione al soggetto richiedente.

Roma, 11 giugno 2003

Il presidente
GARRI

Il relatore
COLETTA

Il segretario
FIORONI

03A07855

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 maggio 2003.

Approvazione dei criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi di cui all'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (Delibera n. 170/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 21 maggio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, numeri 5 e 7;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modifiche, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1994, recante «Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivo sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai S.p.a. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Vista la propria delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante «Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 1998, n. 288;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 27, commi 9 e 10;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni e il Ministro delle finanze 23 ottobre 2000, recante «Individuazione dei soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9 dell'art. 27, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 ottobre 2000, n. 251;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Vista la propria deliberazione n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione» e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001;

Vista la propria deliberazione n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 dicembre 2001, n. 284;

Vista la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002 relativa alle «Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)»;

Vista la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 relativa alla «Istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)»;

Vista la comunicazione dell'Autorità del 24 dicembre 2002 con la quale è stato chiesto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle comunicazioni sulle modalità prospettate per la rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi di cui all'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la comunicazione del Ministero delle comunicazioni pervenuta il 22 gennaio 2003 nella quale si esprime parere favorevole al mantenimento dell'attuale livello di contribuzione dell'1% del fatturato per i prossimi tre anni, nonché all'aggiornamento dei tetti massimi di cui all'art. 27, comma 10, legge summenzionata sulla base del tasso di inflazione dell'ultimo triennio;

Vista la comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze pervenuta in data 17 febbraio 2003 nella quale si condivide quanto già espresso dal Ministero delle comunicazioni nella summenzionata nota;

Considerato che il sistema di contribuzione introdotto dal summenzionato art. 27 della legge n. 488 del 1999 appare più facilmente attuabile rispetto a quello in precedenza vigente, poiché questo, anche a detta del Ministero delle comunicazioni nella summenzionata comunicazione, ha consentito di eliminare i contenziosi pregressi fondati sul calcolo del canone correlato ai bacini serviti abolendo le disparità di trattamento tra le varie tipologie di emittenti;

Considerato, peraltro, che è doveroso l'adeguamento dei tetti massimi di cui all'art. 27 della legge n. 488 del 1999 sulla base della variazione dell'indice del costo della vita nei tre anni precedenti, secondo il metodo di calcolo dell'interesse composto, anche nella misura in cui l'art. 22, legge n. 223 del 1990 già prevedeva che l'ammontare dei canoni venisse aggiornato ogni tre anni in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatosi nell'ultimo triennio utile;

Considerato che quale indice del costo della vita utilizzato ai fini del calcolo della variazione del tasso di inflazione va assunto l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che, secondo quanto definito dall'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, è pari al 7,9% per il triennio 2000-2002 (2,6% per l'anno 2000, 2,7% per il 2001, 2,4% per il 2002), variazione che porta il tetto massimo per le emittenti radiofoniche nazionali da 140 milioni di lire a 78016 euro, per le emittenti televisive locali da 30 milioni di lire a 16718 euro, per le emittenti radiofoniche locali da 20 milioni di lire a 11145 euro;

Considerato che la disciplina riguardante i canoni radiotelevisivi dovrà essere rivista alla luce dell'entrata a regime della tecnologia digitale terrestre, poiché gli articoli 12 e 13 della summenzionata deliberazione n. 435/01/CONS prevedono le distinte figure dell'autorizzazione generale per la fornitura dei programmi e della licenza individuale per l'operatore di rete, per l'ottenimento delle quali il precedente art. 5 fissa un contributo a carico dei soggetti richiedenti, mentre si rinvia ad un successivo provvedimento di questa Autorità per le determinazioni dei contributi dovuti per controlli e verifiche;

Considerato che questa Autorità entro il 31 marzo 2004, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *g)*, della summenzionata deliberazione n. 435/01/CONS adotterà un provvedimento che stabilirà la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete;

Udita la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento dei canoni di concessione radiotelevisivi

1. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, e, comunque, i soggetti che esercisconо legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti, secondo le modalità attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000, citato nelle premesse, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di 78016 euro se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di 16718 euro se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di 11145 euro se emittente radiofonica locale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito Web dell'Autorità.

Napoli, 21 maggio 2003

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MANACORDA

Il segretario generale
BOTTO

03A07872

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 28 maggio 2003.

Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A. - Ripristino somme per imprevisti. (Ordinanza n. 352).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 e n. 307 del 15 luglio 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel programma commissariale, ordinanza n. 42 del 20 maggio 1996 sono ricompresi i lavori «Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu»; per l'importo di L. 14.800.000.000, pari a € 7.643.562,11, finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *c)* su contabilità speciale di Tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con ordinanza n. 53 del 9 agosto 1996 è stato approvato il progetto dell'intervento «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu» ed è stata affidata all'E.S.A.F. l'attuazione dello stesso e che, con ordinanza n. 130 del 14 gennaio 1999, è stata approvata la riformulazione del progetto «definitivo» dell'intervento medesimo dell'importo complessivo di L. 14.800.000.000, pari a € 7.643.562,11;

Atteso che con ordinanza n. 320 del 25 settembre 2002 sulla base del parere espresso dal Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 è stato approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A.» dell'importo complessivo di € 7.041.319,18 (L. 13.633.895.094) con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI A CORPO

	Lire	Euro
Importo di aggiudicazione	9.431.473.403	4.870.949,51
Lavori integrativi	1.218.245.554	629.171,32
Totale lavori . . .	10.649.718.957	5.500.120,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 10% di *A*	1.064.971.963	550.012,12
Spese generali	1.020.643.712	527.118,49
Espropriazioni	650.000.000	335.696,98
Oneri notarili e imposte . .	150.000.000	77.468,53
Oneri per allacci elettrici	61.960.640	32.000,00
Oneri per attraversamenti stradali	4.000.000	2.065,83
Spese per pubblicazioni . .	13.553.890	7.000,00
Imprevisti	19.045.932	9.836,40
Totale somme a dispos. . . .	2.984.176.137	1.541.198,35
Totale progetto . . .	13.633.895.094	7.041.319,18

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 1121 del 21 febbraio 2003 ha rappresentato la necessità di incrementare le somme a disposizione per imprevisti, di cui al progetto esecutivo approvato con ordinanza n. 320/02, per far fronte agli oneri aggiuntivi relativi a:

1. prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'ufficio tutela del paesaggio:

modifica della tipologia della recinzione e del cancello;

schermatura a verde aggiuntiva esterna alla recinzione, irrigata (sviluppo 700 m circa);

2. prescrizioni del comando dei Vigili del fuoco per il nulla-osta antincendio legato alla presenza del digestore anaerobico e relativo deposito di gas biologico: le prescrizioni sono in via di concordamento;

Atteso che l'importo complessivo di tali oneri ammonta a € 107.063,92;

Ritenuto di dover provvedere all'integrazione del finanziamento dell'importo di € 107.063,92 per consentire il sostenimento degli oneri sopraindicati;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, è approvato il seguente quadro economico del progetto «esecutivo» dei lavori di «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A.» dell'importo complessivo di € 7.148.383,10:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI A CORPO

	Euro
Importo di aggiudicazione	4.870.949,51
Lavori integrativi	629.171,32
Totale lavori . . .	5.500.120,83
B) Somme a disposizione	
I.V.A. 10% di *A*	550.012,12
Spese generali	527.118,49
Espropriazioni	335.696,98
Oneri notarili e imposte	77.468,53
Oneri per allacci elettrici	32.000,00
Oneri per attraversamenti stradali	2.065,83
Spese per pubblicazioni	7.000,00
Imprevisti	116.900,32
Totale somme a disposizione . . .	1.648.262,27
Totale progetto . . .	7.148.383,10

Art. 2.

1. Con successivo atto di determinazione verrà incrementata di € 107.063,93 la dotazione del capitolo di bilancio della contabilità speciale 1690 relativa all'intervento di «Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergin, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A.».

2. L'importo complessivo di € 7.148.383,10, verrà accreditato con giroconti all'E.S.A.F., al netto della somma già versata di € 3.872.725,55 nella contabilità speciale n. 1713 intestata a «Presidente E.S.A.F. per costruzione impianto di depurazione centralizzato dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu» nel seguente modo:

€ 58.885,15 per spese sostenute nella misura di € 1.429.676,62;

€ 2.144.514,93 per spese sostenute nella misura di € 3.574.191,55;

€ 1.072.257,47 per spese sostenute nella misura di € 5.718.706,48.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 53/96 e nell'ordinanza n. 130/99, nonché tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 28 maggio 2003

Il sub-commissario governativo: DURANTI

03A07762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Dar-es-Salam (Tanzania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Dar-es-Salam è modificata come segue: il territorio dello Stato e dell'Unione delle Isole Comore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07731

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Colombo (Sri Lamka)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Colombo (Sri Lamka) è modificata come segue: il territorio dello Stato e Maldive.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07732

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Washington

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare istituita presso l'ambasciata d'Italia in Washington è modificata come segue: il distretto di Columbia, le contee di Montgomery e Prince George's (Maryland), le contee di Arlington e Fairfax (Virginia).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07733

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis)

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv è modificata come segue: il territorio dello Stato, eccetto la circoscrizione territoriale attribuita al Consolato generale in Gerusalemme.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07734

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Baurù (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Emilio Benedito Fanton, agente consolare onorario in Baurù (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero). vidimazioni e legalizzazioni;

3. assistenza ai connazionali bisognosi ai fini della concessione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in San Paolo;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

5. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

6. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07735

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Kampala (Uganda)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Kampala (Uganda) è modificata come segue: il territorio dello Stato, Burundi e Ruanda.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07753

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Bangkok (Thailandia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Bangkok (Thailandia) è modificata come segue: il territorio dello Stato, Laos e Cambogia.

Art. 2.

Il consolato onorario in Phonom-Penh (Cambogia) è posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Bangkok.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07754

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.7236-XV.J(2857) del 6 giugno 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata multi colore C70 Giuseppe Chiarappa» è riconosciuto, su istanza del sig. Chiarappa Giuseppe, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7231-XV.J(2850) del 6 giugno 2003, il manufatto esplosivo denominato «Colpo C9 Giuseppe Chiarappa» è riconosciuto, su istanza del sig. Chiarappa Giuseppe, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7234-XV.J(2853) del 6 giugno 2003, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 130 Giuseppe Chiarappa» è riconosciuto, su istanza del sig. Chiarappa Giuseppe, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7974-XV.J(2869) del 6 giugno 2003, il manufatto esplosivo denominato «Tracchiata R1» è riconosciuto, su istanza del sig. Romano Ignazio, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1993-XV.J(2757) del 6 giugno 2003, i manufatti esplosivi denominati:

C20018.01 5 colpi con cometa oro e rossa;

C20018.02 5 colpi con cometa oro e verde;

C20018.03 5 colpi con cometa oro e bianca;

C21012 onda rossa e cuore verde con punte oro-viola;

C21009 pioggia tremolante con centro bouquet viola;

sono riconosciuti, su istanza della R. Riedlinger S.r.l. con sede in Merano (Bolzano), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.21819-XV.J(3545) del 6 giugno 2003, il manufatto esplosivo denominato «corpo bomba d'aereo da 500 LBS MK 82 con PBX N 109», è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico; si prende atto che il numero ONU indicato dalla società richiedente è 0034, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.21817-XV.J(3400) del 6 giugno 2003, il manufatto esplosivo denominato «corpo bomba d'aereo da 2000 LBS ad alta penetrazione blu 109 con PBX N 109», è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico; si prende atto che il numero ONU indicato dalla società richiedente è 0034,1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.20589-XV.J(3559) del 15 maggio 2003, il manufatto esplosivo denominato «MFBF Booster Assembly Live P/N V 39402.00» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Si prende atto che il numero ONU indicato dalla società richiedente è 0283, 1.2D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.21818-XV.J(3407) del 6 giugno 2003, il manufatto esplosivo denominato «corpo bomba d'aereo da 500 LBS Blu 111 con PBX N 109», è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico; si prende atto che il numero ONU indicato dalla società richiedente è 0034, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7135-XV.J(2841) del 15 maggio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata a 8 Giuseppe Chiarappa», è riconosciuto, su istanza del sig. Chiarappa Giuseppe, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7235-XV.J(2854) del 6 giugno 2003, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 200 Giuseppe Chiarappa» è riconosciuto, su istanza del sig. Chiarappa Giuseppe, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

03A07718 - 03A07736

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 giugno 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1413
Yen giapponese	136,76
Corona danese	7,4270
Lira Sterlina	0,69010
Corona svedese	9,1828
Franco svizzero	1,5452
Corona islandese	87,02
Corona norvegese	8,2730
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58627
Corona ceca	31,600
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6476
Lira maltese	0,4264
Zloty polacco	4,4700
Leu romeno	37700
Tallero sloveno	233,8650
Corona slovacca	41,690
Lira turca	1630000
Dollaro australiano	1,7166
Dollaro canadese	1,5448
Dollaro di Hong Kong	8,8999
Dollaro neozelandese	1,9648
Dollaro di Singapore	2,0038
Won sudcoreano	1363,17
Rand sudafricano	8,5750

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A07979

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artroxicam»

Estratto decreto n. 178 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fonten Farmaceutici S.r.l., con sede in via Cavour, 9/11, Crema, Cremona, con codice fiscale 11929810155.

Medicinale: ARTROXICAM

Confezioni:

A.I.C. n. 025554027 - 30 capsule 20 mg;

A.I.C. n. 025554039 - 10 supposte 20 mg;

A.I.C. n. 025554041 - crema 1% 50 g.

È ora trasferita alla società:

So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani, 22, Pomezia, Roma, con codice fiscale 01163980681.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nodia»

Estratto decreto n. 176 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Guidotti S.p.a., con sede in via Livornese, 897, La Vettola, Pisa, con codice fiscale 00678100504.

Medicinale: NODIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033398013 - «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033398025 - «3 g polvere per sospensione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 033398037 - «3 g polvere per sospensione orale» 20 bustine.

È ora trasferita alla società:

Marvecs Services S.r.l., con sede in via Paracelso, 26, Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale 02919050969.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sedotus»

Estratto decreto n. 177 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Valda Lab. Farmaceutici S.p.a., con sede in via Zambeletti S.n.c., Baranzate di Bollate, Milano, con codice fiscale 00778190157.

Medicinale: SEDOTUS

Confezioni:

A.I.C. n. 019771029 - flacone sciroppo g 150;

A.I.C. n. 019771031 - flacone gocce 20 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società:

Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a., con sede in via Zambeletti S.n.c., Baranzate Bollate, Milano, con codice fiscale 00867200156.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gefoic»

Estratto decreto n. 179 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Knoll - Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale 00868480153.

Medicinale: GEFOIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 028164059 - «50» polvere e solvente per soluzione iniettabile (sospesa);

A.I.C. n. 028164061 - 30 compresse gastroresistenti 15 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028164073 - «15» polvere e solvente per soluzione iniettabile (sospesa).

È ora trasferita alla società:

Zambon Group S.p.a., con sede in via della Chimica, 9, Vicenza, con codice fiscale 00691950240.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gliclazide»

Estratto decreto n. 180 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società CALAO S.r.l., con sede in via Gradisca, 8, Milano, con codice fiscale 03821040155.

Medicinale: GLICLAZIDE.

Confezione:

A.I.C. n. 034288011/G - «80 mg compresse» 40 compresse.

È ora trasferita alla società:

Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in viale G. Richard, 7, Milano, con codice fiscale 11654150157.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carnitop»

Estratto decreto n. 181 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint S.p.a., con sede in Centro direzionale Colleoni Palazzo Pegaso, 2, Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale n. 10433130159.

Medicinale: CARNITOP.

Confezione:

A.I.C. n. 027060021 - 10 flaconi monodose orali 1 g.

È ora trasferita alla società:

Benedetti S.p.a., con sede in Vicolo Dè Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07803

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prasterol»

Estratto decreto n. 182 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede in via Lungo l'Ema, 7 - Loc. Ponte a Ema, Bagno a Ripoli, Firenze, con codice fiscale n. 00408570489.

Medicinale: PRASTEROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 027776018 - «20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027776020 - «10 mg compresse» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027776032 - «40 mg compresse» 14 compresse.

È ora trasferita alla società:

Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a., con sede in via Carnia, 26, Milano, con codice fiscale n. 00714810157.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07804

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algonapril»

Estratto decreto n. 183 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7, Milano, con codice fiscale n. 00798630158.

Medicinale: ALGONAPRIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033294012 - «500 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033294024 - «500 mg granulato per sospensione orale»
30 bustine (sospesa);

n. 033294036 - «500 mg supposte» 10 supposte.

È ora trasferita alla società:

Crinos S.p.a., con sede in via Pavia, 6, Milano, con codice fiscale n. 03481280968.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07805

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levonis»

Estratto decreto n. 184 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Levofarma S.r.l., con sede in via Conforti, 42, Castel San Giorgio, Salerno, con codice fiscale n. 03363740659.

Medicinale: LEVONIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 035351016 - «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 035351028 - «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 035351030 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

È ora trasferita alla società:

Farmaceutici T.S. S.r.l., con sede in via Maria Gabriella dell'Unità n. 2 pal. 13, Grottaferrata, Roma, con codice fiscale n. 05777711002.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07806

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propafenone»

Estratto decreto n. 187 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Get S.r.l., con sede in via Dante Alighieri, 73, Sanremo, Imperia, con codice fiscale n. 00829030089.

Medicinale: PROPAFENONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033804016\G - «150 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite (sospesa);

A.I.C. n. 033804028\G - «300 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite (sospesa).

È ora trasferita alla società:

EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31, Milano, con codice fiscale n. 12432150154.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07807

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantetina»

Estratto decreto n. 188 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in via Messina, 38, Milano, con codice fiscale n. 06685100155.

Medicinale: PANTETINA.

Confezione A.I.C.:

n. 009559067 - «300 mg capsule molli» 30 capsule.

È ora trasferita alla società:

Pharmafar S.r.l, con sede in Corso Vinzaglio, 12 bis, Torino, con codice fiscale n. 07605170013.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07808

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glutatione»

Estratto decreto n. 189 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti S.p.a., con sede in Vicolo De Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

Medicinale: GLUTATIONE.

Confezione A.I.C.:

n. 028087029\G - «600 mg/4 ml polvere e solvente» 10 flaconi + 10 fiale solvente 4 ml.

È ora trasferita alla società:

Pliva Pharma S.p.a., con sede in Via Tranquillo Cremona, 10, Cinisello Balsamo, Milano, con codice fiscale n. 03227750969.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07809

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azur»

Estratto decreto n. 190 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.BIR.N - Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l., con sede in via V. Grassi, 9/11/13/15, Roma (Tor Sapienza), Roma, con codice fiscale n. 00583540588.

Medicinale: AZUR.

Confezione A.I.C.:

n. 034375016 - «20 mg capsule rigide» 12 capsule;

n. 034375028 - «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone 60 ml (sospesa);

n. 034375030 - «20 mg capsule» 28 capsule.

È ora trasferita alla società:

Biores Italia S.r.l., con sede in Via Vittorio Grassi, 13, La Rustica, Roma, con codice fiscale n. 05754541000.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07810

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flantadin»

Estratto decreto n. 191 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8, Lainate, Milano, con codice fiscale n. 00795960152.

Medicinale: FLANTADIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025464037 - 10 compresse 6 mg;

A.I.C. n. 025464049 - 10 compresse 30 mg;

A.I.C. n. 025464052 - flacone sospensione 13 ml;

A.I.C. n. 025464064 - gocce 8 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società:

Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07811

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32494 del 9 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. CAPA con sede in Torino - unità di Robassomero (Torino) per il periodo dal 5 novembre 2002 al 4 novembre 2003.

Con decreto n. 32495 del 9 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Ergom Automotive, con sede in Borgaro Torinese (Torino) - unità di:

Borgaro Torinese (Torino);

Chiavasso (unità produttiva n. 1) (Torino);

Chiavasso (unità produttiva n. 2) (Torino);

per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004.

03A07757

Provvedimento concernente l'annullamento del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32513 del 9 giugno 2003, è annullato il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Formenti Seleco - unità di Sarzana (La Spezia), limitatamente al periodo dal 20 febbraio 2003 al 24 marzo 2003.

03A07760

Provvedimento concernente la modifica del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32511 del 9 giugno 2003, è modificato il d.d. n. 31499 del 27 settembre 2002 nella parte riguardante l'indicazione dei lavoratori interessati in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. T.V.E. Torcitura voluminizzati elasticizzati, con sede in Gorla Minore (Varese) - unità di:

Gorla Minore (Varese);

Suno (Novara).

03A07759

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32497 del 9 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente della S.p.a. CAPA, con sede in Torino - unità di Robassomero (Torino), per il periodo dal 5 novembre 2002 al 4 novembre 2003.

Con decreto n. 32498 del 9 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ergom Automotive, con sede in Borgaro Torinese (Torino) - unità di:

Borgaro Torinese (Torino);

Chiavasso (unità produttiva n. 1) (Torino);

Chiavasso (unità produttiva n. 2) (Torino);

per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 luglio 2003.

Con decreto n. 32499 del 9 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente della S.p.a. Firema Trasporti, con sede in Caserta - unità di:

Caserta;

Padova;

Sesto San Giovanni (Milano);

Tito (Potenza);

Per il perido dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 32501 del 9 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Watts Londa, con sede in Lavis (Trento) - unità di Lavis (Trento), per il periodo dal 2 aprile 2003 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 32502 del 9 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. ICET, con sede in Roma - unità di:

Ariccia (Roma);

Mestre (Venezia);

Milano;

Palermo;

per il periodo dal 22 aprile 2003 al 21 aprile 2004.

Con decreto n. 32503 del 9 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. D.S.M., con sede in Erchie (Brindisi) - unità di Erchie (Brindisi), per il periodo dal 13 marzo 2002 al 12 marzo 2003.

Con decreto n. 32504 del 9 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.R.L. Cjmeco, con sede in Carrara (Massa Carrara) - unità di Aulla Loc. La Colombera, per il periodo dal 9 novembre 2002 all'8 novembre 2003.

Con decreto n. 32505 del 9 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Divanità, con sede in Nola di Bari - unità di Nola di Bari, per il periodo dal 28 ottobre 2002 al 27 ottobre 2003.

Con decreto n. 32506 del 9 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. L'Antico Cotto Castellano, con sede in Aprilia (Latina) - unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 30 gennaio 2003 al 29 gennaio 2004.

Con decreto n. 32507 del 9 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. High Tecnologycables & Connectors, con sede in Leini (Torino) - unità di Leinì (Torino), per il periodo dal 3 febbraio 2003 al 2 febbraio 2004.

Con decreto n. 32508 del 9 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Officina Meccanica Lombarda, con sede in Travaco' Siccomario (Pavia) - unità di Travaco' Siccomario (Pavia), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32509 del 9 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Industria Spalmati Fiore (Napoli), con sede in Napoli - unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 20 maggio 2003 al 19 maggio 2004.

Con decreto n. 32510 del 9 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Industria Alimentare Colavita, con sede in Ripalimosani (Campobasso) - unità di Ripalimosani (Campobasso), per il periodo dal 31 marzo 2003 al 30 marzo 2004.

Con decreto n. 32512 del 9 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.c.r.l. Ariete, con sede in Bari - unità di Paola (Cosenza), per il periodo dal 12 luglio 2002 all'11 luglio 2003.

Con decreto n. 32514 dell'11 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla SAS Aurelio Menozzi & R. De Rosa, con sede in Montesilvano Spiaggia (Pescara) - unità di Montesilvano Spiaggia (Pescara), per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32515 dell'11 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Magnifico Felis, con sede in Cardano al Campo (Varese) - unità di Cardano al Campo (Varese), per il periodo dal 2 aprile 2003 al 1° aprile 2004.

Con decreto n. 32516 dell'11 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Siderurgia R.S., con sede in Cecchina di Ariccia (Roma) - unità di Cecchina di Ariccia (Roma), per il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32517 dell'11 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. C.M.A. Costruzioni meccaniche aeronautiche, con sede in Napoli - unità di Napoli, per il periodo dal 24 marzo 2003 al 23 marzo 2004.

Con decreto n. 32518 dell'11 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Grosvinci, con sede in Macomer (Nuoro) - Unità di:

Carbonia (Cagliari);

Macomer (Nuoro);

per il periodo dal 31 dicembre 2002 al 30 dicembre 2003.

Con decreto n. 32519 del 12 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Intermarine, con sede in Sarzana (La Spezia) - unità di Sarzana (La Spezia), per il periodo dal 19 maggio 2003 al 18 novembre 2003.

03A07758

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Assunzione della personalità giuridica ed approvazione del relativo statuto dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte, in Roma.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 4 giugno 2003, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte, con sede in Roma, ha assunto la personalità giuridica di diritto privato, e ne è stato approvato il relativo statuto.

03A07730

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio Carnia soc. coop. a r.l. con sede in via Carnia libera 1944, n. 29, - 33028 Tolmezzo (Udine), e parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via XX settembre n. 20 - 00187 ROMA, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RICOTTA AFFUMICATA DI CARNIA - SCUETA FUMADA»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada» è riservata esclusivamente alla ricotta affumicata ottenuta secondo le prescrizioni contenute nel presente disciplinare nel territorio denominato geograficamente ed amministrativamente Carnia, in provincia di Udine, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Italia), delimitato secondo le indicazioni del successivo art. 3, indicato come «territorio delimitato».

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Per la preparazione della «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada» viene utilizzato il siero di latte bovino, ottenuto dalla lavorazione del formaggio, con l'aggiunta di panna, latticello inacidito e/o di sali minerali e successivo trattamento con sale marino.

La «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada» è un prodotto lattiero-caseario ottenuto dal coagulo dell'albumina contenuta nel siero di latte, a pasta morbida e compatta, leggermente affumicato e stagionato.

Il colore è variabile tra il bianco avorio ed il bianco-panna.

La superficie è leggermente rugosa o liscia e la forma tradizionale si presenta a tronco di cono leggermente inclinato.

Le singole ricotte stagionate presentano un peso variabile tra i 300 e gli 850 grammi; hanno diametro alla base maggiore variabile tra i 12 ed i 15 centimetri ed alla base minore tra gli 8 ed i 10 centimetri; l'altezza della singola ricotta è compresa tra i 5 e gli 8 centimetri.

A stagionatura minima ultimata, la «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada» presenta le seguenti caratteristiche di composizione percentile:

La «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada» ha gusto ed aroma delicati, caratterizzati garbatamente dai tratti tipici della leggera affumicatura che, tuttavia, non prevaricano mai l'equilibrio del risultato organolettico, caratterizzato dalla poca sapidità che ne assicura il requisito di «dolce».

A stagionatura ultimata la «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada» presenta le seguenti caratteristiche di composizione percentuale:

umidità non superiore al 50%;

grasso sulla sostanza secca minimo 34%.

La «Ricotta affumicata di Carnia» è venduta sia in forma intera sia in tranci di dimensione variabile, tutti presentati in un involgente recante il segno distintivo dell'I.G.P. e le diciture comunque prescritte dal presente disciplinare di seguito indicate nel presente documento. L'immissione al consumo, come tale, della «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada» deve sempre avvenire con l'involgente regolamentato dal presente disciplinare.

Art. 3.

Zona di produzione

I caseifici e le malghe che eseguono la lavorazione della «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada» sono ubicati esclusivamente nel territorio censuario ed amministrativo denominato Carnia, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, totalmente ricadente in zona montana, situato nella parte occidentale della provincia di Udine che corrisponde al bacino dell'Alto Tagliamento fino alla confluenza con il Fella.

Il territorio delimitato è conseguentemente identificato dai confini censuari ed amministrativi dei seguenti comuni della provincia di Udine:

Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Per i comuni di Moggio Udinese e Pontebba il territorio si riferisce alla produzione delle malghe.

Art. 4.

Origine del prodotto

La ricotta affumicata costituisce un corollario assolutamente solidale con il sistema evolutivo della tradizione storico-economica lattiero-casearia dell'areale carnico.

La relativa lavorazione è documentata da epoca antichissima, in un quadro assolutamente contestuale rispetto a quello della lavorazione del latte e del formaggio. Si possono anzi osservare due fattori che consentono di ascrivere l'origine della ricotta alla base della stessa ricerca della risorsa alimentare di base che connota i principi evolutivi più remoti nella pratica dell'allevamento bovino e della lavorazione del latte in terra di Carnia, come primigenio presupposto di sopravvivenza:

a) come la lavorazione del burro, la ricotta costituiva un alimento facilmente ottenibile e, di fatto, quasi immediatamente consumabile;

b) nel ciclo produttivo, l'ottenimento della ricotta si ascrive alla fine del processo di lavorazione del latte e ne utilizza il siero, stabilendo un autentico postulato di economia di scala.

Che la ricotta appartenga quindi al vissuto primigenio dell'insediamento umano stabilizzato, in Carnia, è quindi un principio storico-antropologico assodato così come è certo che, fino all'afferma-

zione dei rudimenti dell'economia di mercato, il relativo ottenimento era coordinato alle esigenze quasi quotidiane di alimentazione della popolazione.

È sufficiente arretrare nella memoria storica di qualche decennio per trarre conferma che l'alimentazione dei malghesi era fortemente basata sull'utilizzazione della ricotta e che la relativa «poca affumicatura» era semplicemente il frutto di una procedura di essiccazione effettuata, allora, direttamente esponendo il prodotto al calore ed al fumo dei luoghi di cottura (dal che il procedimento tradizionale rimasto nella pratica fin qui inalterato).

L'affermarsi dell'economia di mercato e lo sviluppo di una società più evoluta, anche nei bisogni primari e nei consumi, hanno consentito di curare di più l'aspetto qualitativo del prodotto e di affinare razionalmente affumicatura e stagionatura fino agli attuali standards. È in ogni caso certo che, fin dall'inizio, all'esigenza di dover stagionare a lungo il formaggio, in malga come a valle (latteria o altro), aveva consentito di identificare nella ricotta il primo e più immediatamente disponibile vettore nutrizionale ed alimentare.

Prodotto tipicamente di montagna, in quanto originato dall'economia di sopravvivenza che ha accompagnato nel territorio la storia dell'insediamento umano, la ricotta in Carnia è affumicata proprio grazie al bisogno originale di assicurare rapide condizioni di conservabilità e utilizzabilità con tecnologie «povere» ed immediatamente disponibili. Il tratto dell'affumicatura leggera caratterizza anche altri prodotti alimentari della Carnia e condivide una ben più vasta esperienza centro-europea che nel «dosaggio del fumo» (in genere più leggero a sud dello spartiacque alpino) vede il fondamentale elemento differenziale.

Merita di essere notato, inoltre, il fatto che nel vocabolario del linguaggio carnico è nel settore della ricotta che si incontrano termini assolutamente originali ed autoctoni, senza precedenti od analogie con eventuali possibili sinonimi nella lingua friulana «di pianura». Ad esempio:

se i sostantivi «scuèta o scòta» hanno similitudini evidenti con la «scuète» di pianura, il «siéc» (siero acido) costituisce un termine esclusivo tanto quanto il «tàbio» (tavolo di legno dove venivano messe a sgocciolare e pressate le forme appena ottenute).

La stessa procedura di preparazione della forma pressata a tronco di cono inclinato («a scalpello») costituisce un tratto quasi esclusivo e tipico della Carnia, legato alle originali procedure della lavorazione.

Le origini della ricotta affumicata sono quindi carniche nella stessa misura in cui la Carnia riproduce in generale i tratti storico-economico-sociali di altre vallate autonome dell'area alpina che si perdono nella tradizione più antica. Se la ricotta tal quale è un prodotto diffuso in un area produttiva ben più vasta, la ricotta affumicata è originariamente documentata in regione nella sola Carnia, a dispetto di una limitata diffusione della procedure di affumicatura avvenuta anche in zona diverse in epoca ben più recente e contemporanea. Giova, in proposito, osservare che tale diffusione ha costituito certamente un fenomeno emulativo, coordinato con l'elevato gradimento del prodotto presso i consumatori. Tale gradimento è a sua volta legato alla storia dello sviluppo turistico della Carnia ed alla conoscenza ed all'apprezzamento delle sue specialità più tipiche, via via «scoperte» con la «scoperta» turistica delle malghe e delle latterie di paese e/o della gastronomia altrettanto tipica del territorio.

Il legame con l'origine è comprovato inoltre dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori di «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada»:

iscrizione ad un apposito registro dei produttori;

identificazione dei produttori;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

Art. 5.

Descrizione del processo produttivo

5.1. METODO DI LAVORAZIONE.

Il siero derivante dalla lavorazione del latte per l'ottenimento del formaggio, dopo l'estrazione della cagliata, viene autonomamente portato a temperature elevate (almeno 90ºC) e viene addizionato con latticello inacidito (5-6 SH/50) ottenuto da precedenti lavorazioni presso il medesimo produttore, nella misura di 1/4 - 1/3 di litro per ogni 100 litri di siero, può anche essere addizionato con panna, massimo 2 litri per 100 litri di siero, conservato separatamente in appositi contenitori e lavorato entro sessanta minuti.

La coagulazione delle proteine può essere ottenuta anche con l'aggiunta di aceto di vino nella medesima misura; è inoltre ammesso l'uso di sale minerali complessati degli ioni di sodio, ovvero calcio e magnesio, siéc ovvero siero acido, acido citrico, in combinazione con il siero.

Il coagulo delle proteine dovuto al processo di riscaldamento e di acidificazione produce l'affioramento in superficie dei fiocchi di ricotta di colore candido.

La ricotta affiorata viene prelevata con una schiumatoia forata per poi essere trasferita in appositi sacchetti di tela nella quantità necessaria alla composizione di una forma dal peso indicato dal presente disciplinare.

Per consentire lo scolamento del siero residuo e per dare forma ad ogni singola ricotta, i sacchetti così ottenuti, chiusi alla sommità, vengono sistemati in apposita superficie piana e sottoposti a pressatura mediante l'uso di assicelle di legno (od altro materiale in funzione equivalente). Il procedimento specifico di pressatura ha durata massima di ventiquattro ore.

Ultimata la pressatura, la ricotta, mantenuta sul piano orizzontale e rimosso il sacchetto, viene cosparsa di sale *ad libitum* e a secco; il processo di salatura si protrae per non meno di ventiquattro ore. È ammessa l'utilizzazione del solo sale marino.

Dopo la salatura, le ricotte vengono poste in appositi locali per il procedimento di affumicatura, che deve essere fatto in forma assolutamente naturale con fuoco di legna.

5.2. STAGIONATURA.

Ultimata l'affumicatura, le ricotte vengono riposte in appositi locali destinati alla stagionatura, dove le condizioni ambientali sono mantenute a temperature massime di 14ºC in condizioni di umidità variabili tra l'80 e l'85%.

Il periodo di stagionatura della «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada» varia in funzione della tipologia merceologica «da taglio» o «da Grattugia».

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'origine geografica

Si sottolineano il requisito dell'utilizzazione del solo siero derivante dalla lavorazione del latte ai fini della preparazione dell'ottenuto, quest'ultimo, da latte derivante da bestiame allevato in Carnia.

Si sottolineano, ancora, le procedure specifiche di affumicatura con essenze locali, ed i tratti esclusivi delle tecniche di preparazione dello stesso vocabolario tecnico fornito dal linguaggio carnico.

Si nota, infine, che la ricotta affumicata resta alla base delle più note preparazioni gastronomiche della Carnia come ad esempio i cjarsons (ravioli ripieni), toc di voras (intingolo dei lavoratori), i gialins (tronchetti di ricotta affumicata, panna, spezie e erba cipollina), gnocs di cavoce (gnocchi di zucca gialla).

La richiesta di registrazione del nome del prodotto quale ....

Art. 7.

Struttura di controllo

La struttura di controllo della «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada» deve possedere i requisiti previsti dall'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Elementi idonei a designare l'etichetta

L'etichetta della «Ricotta affumicata di Carnia - Scueda Fumada», è applicata direttamente sull'involgente destinato obbligatoriamente alla relativa presentazione per il consumo.

Sono elementi obbligatori dell'etichettatura:

a) l'applicazione del logo dell'I.G.P., secondo gli schemi grafici costituenti parte integrante del presente disciplinare;

b) l'indicazione. della denominazione di cui all'art. 1;

c) la menzione «Identificazione geografica protetta» o la corrispondente sigla I.G.P. (eventualmente accompagnate dal simbolo introdotto con regolamento della Commissione);

d) la menzione integrativa «Garantita dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92»;

e) la denominazione (ragione sociale) dell'azienda presso la quale è stata effettuata la lavorazione;

f) il relativo indirizzo, unitamente all'eventuale codice di identificazione attribuito;

g) la data di inizio della lavorazione, mediante l'indicazione di giorno, mese e anno.

Protocollo degli elementi idonei a designare e ad etichettare il prodotto

Il logo e segno distintivo dell'I.G.P. coincidono e sono applicati mediante riproduzione a stampa prevista dall'art. 8 nei modi indicati nello schema grafico che precede.

Conseguentemente le prescrizioni relative a:

applicazione del logo dell'I.G.P.;

indicazione della denominazione «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada»;

la menzione «Indicazione geografica protetta» o la corrispondente sigla dell'I.G.P. (eventualmente accompagnate dal simbolo introdotto con regolamento della Commissione); si attuano mediante la riproduzione grafica dello schema che precede.

1. Le successive indicazioni in calce sono identificative della posizione obbligatoria delle menzioni residue previste dal medesimo dispositivo predisposto dall'art. 8, ma non sono vincolanti in quanto a caratteri grafici e dimensioni.

2. La denominazione ed il relativo logo possono essere riprodotti con qualsiasi colore e su fondo del pari variabile (a condizione che le diciture obbligatorie risultino comunque chiaramente leggibili), fermo il relativo inserimento in un ingombro a forma quadrata delle dimensioni 125×125 mm.

3. Le etichette da apporre in condizioni diverse dalle forme intere recano la riproduzione del segno distintivo e logo dell'I.G.P. che può essere ridotto fino al 50% rispetto alle dimensioni ed alla superficie complessiva dello schema grafico che precede.

03A07787

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Formaggio Carnia salato - Formadì salat»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Formaggio Carnia salato — Formadì salat» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio Carnia soc. coop. a r.l. con sede in via Carnia libera 1944 n. 29 - 33028 Tolmezzo (Udine), e parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 208 1/92, ai competenti Organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «FORMAGGIO CARNIA SALATO - FORMADÌ SALAT»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» è riservata esclusivamente al formaggio ottenuto mediante stagionatura in salamoia secondo le prescrizioni contenute nel presente disciplinare nel territorio denominato geograficamente ed amministrativamente Carnia, in provincia di Udine, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Italia), delimitato secondo le indicazioni del successivo art. 3, indicato come «territorio delimitato».

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» è ottenuto esclusivamente con l'utilizzazione di latte vaccino.

Il «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» è un formaggio a pasta dura, con occhiatura sparsa, più o meno piccola, non troppo diffusa di colore variabile dal bianco al giallo molto chiaro, priva di fessurazioni.

Il «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» è stagionato in salamoia per un periodo minimo di sessanta giorni.

La crosta si presenta liscia o leggermente rugosa, elastica, di colore uguale a quello della pasta, fino al giallo carico; lo spessore della crosta è comunque molto limitato, per effetto delle metodiche specifiche di ottenimento.

Le forme sono cilindriche, con scalzo variabile tra i 7 e i 12 centimetri ed un diametro compreso nell'intervallo tra i 25 e i 35 centimetri.

Il «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» a lavorazione ultimata presenta i seguenti requisiti: umidità non inferiore al 40%, grasso non inferiore al 20%, proteine non inferiori al 15%, rilevati sul tal quale e, inoltre, sodio non inferiore al 0,3% e calcio non inferiore all'8%.

Il «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» ha un aroma caratteristico ed intenso; il gusto è marcato ed integra una base talvolta garbatamente dulcamara, con il salino tipico della lavorazione. Il «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» è venduto a forma intera, sia a tranci della stessa, entrambi commercializzati a peso. Può essere venduto anche in porzioni di forma preconfezionate sottovuoto o in atmosfera protettiva. In tutti i casi, ogni forma, trancio o confezione immessi al consumo recano un'etichetta od un involgente che riproducono a stampa il segno distintivo della D.O.P. secondo le modalità previste al successivo art. 8.

Art. 3.

Zona di produzione

Gli allevamenti ed i caseifici che rispettivamente producono il latte ed eseguono la lavorazione del «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» sono ubicati esclusivamente nel territorio censuario ed amministrativo della Carnia, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, totalmente ricadente in zona di montagna, situato nella parte occidentale della provincia di Udine che corrisponde al bacino dell'Alto Tagliamento fino alla confluenza con il Fella.

Il territorio delimitato è conseguentemente identificato dai confini censuari ed amministrativi dei seguenti comuni della provincia di Udine:

Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

Al medesimo territorio sono riferite tutte le prescrizioni a qualsiasi titolo contenute nel presente disciplinare riferite al territorio delimitato.

Art. 4.

Origine del prodotto in relazione alla zona geografica

Il «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» appartiene ad una antichissima tradizione produttiva sviluppatasi in epoca remota su entrambe le falde dei crinali che dividono la Val Tagliamento (in provincia di Udine) e l'Alta Val d'Arzino (zona montana e pedementana in provincia di Pordenone).

Si perde infatti nelle brume di una tradizione produttiva non sopravvissuta fino ai giorni nostri la lavorazione di un «Formaggio Asino» che trae un'origine storica certa dalla Pieve d'Asio (oggi comune di Vito d'Asio, Pordenone), successivamente differenziatasi in un formaggio denominato «salato» (veneto: «salmistrà» - friulano: «salat»), la cui lavorazione secondo tecniche tradizionali e specifiche è contemporaneamente documentata in entrambe le vallate. Non è escludibile, in proposito, la trasmigrazione del procedimento dalla attuale Val Tagliamento alla Alta Val d'Arzino. In Carnia, è perfino lecito supporre che la lavorazione del formaggio «salato», per la tecnica più rudimentale e quasi primitiva che la caratterizza, si sia affermata prima della più raffinata tecnica della caseificazione-salatura-stagionatura a secco: procedendo infatti dalla «salamoia», il quadro della immediatezza e dell'insieme delle garanzie di conservazione appare più immediato ed immanente, proprio perché più semplice e rudimentale.

Intimamente legata alla tecnica di composizione, manutenzione ed utilizzo della salamoia nei tini di dimensione variabile che ospitavano l'immersione delle forme, nulla più e meglio della lavorazione del «formaggio salato» è stata intimamente legata alla tradizione orale tramandata di generazione in generazione. Al punto tale da mettere perfino in crisi la sua sopravvivenza quando, in epoca contemporanea, le opportunità del sistema lattiero-caseiario (proprio in quanto sistema razionale ed organizzato, che peraltro in Carnia dava autentiche alternative «globali»: vedi storia ed evoluzione delle latterie sociali) hanno finito per minare il precedente, secolare, sistema di «opportunità» produttive legate alla soddisfazione di bisogni primari, — come questo — relegandolo al ruolo di «variabile diversificata», rapidamente contrattasi (per dimensione e diffusione) nel quadro dell'evoluzione sociale e produttiva dell'areale.

Le poche testimonianze tuttora reperibili ricordano che, ancora agli inizi di questo secolo, a Sauris praticamente ogni famiglia disponeva di una «salina». Tali testimonianze concordano nel sottolineare che la diffusione nell'enclave di Sauris — molto più massiccia rispetto al restante territorio della Carnia rappresentava già allora un tratto distintivo, al punto tale da suggerire una suggestiva ipotesi — peraltro non altrimenti documentabile — in ordine ad una origine «nordica» del sistema di lavorazione: non si dimentichi, infatti, che a Sauris esiste una lingua autoctona di ceppo tedesco.

Il «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» testimonia quindi una tradizione specifica, antica e radicata nell'epoca in cui l'economia lattiero-casearia costituiva la discriminante agricola primaria della stessa Carnia. Il fatto che si sia mantenuta (seppure con fatica) la continuità produttiva proprio nella medesima zona, rispetto ad un areale di migrazione e di diffusione dei metodi un tempo più vasto, costituisce una ulteriore conferma dell'origine specifica.

Si aggiunga, inoltre, che la storia «non ufficiale» dei traffici commerciali annette con certezza documentata all'areale di originale diffusione le attenzioni secolari dei commercianti veneti, sicuri estimatori del prodotto sia sul versante pordenonese (il formaggio Asino) sia su quello carnico. Il prodotto era considerato dai veneziani — che da autentici «colonizzatori» politico-economici del territorio ne conoscevano tutti i requisiti «sfruttabili» — una vera prelibatezza, riuscendo perfino ad attribuire al «salato» di Carnia, in passato, requisiti di maggiore sapidità e gusto più deciso rispetto a quello d'Asio che, da quel che è dato di conoscere, si presentava probabilmente (e prevalentemente) come un formaggio a pasta molle.

Da questa acquisizione storico-commerciale, che definisce un tratto distintivo: evidente (pasta dura contro pasta molle, sulla base delle consapevolezze giunte fino a noi, rispetto ad un «Asino» le cui caratteristiche sono di fatto poco conosciute, essendosi praticamente dispersa la pratica produttiva) emerge un'altra consapevolezza in ordine al riferimento geografico specifico: l'uso della «pasta dura» appartiene senz'altro al vissuto carnico storico-produttivo come unica categoria «formaggio». Dal che l'originale ed esclusiva applicazione anche relativamente al Formaggio Carnia salato.

Il legame con l'origine è comprovato inoltre dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori del latte e del «Formaggio Carnia salato - Formadì salat»:

iscrizione ad un apposito registro degli allevatori/produttori;

identificazione degli allevatori/produttori;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

Art. 5.

Descrizione del processo produttivo

5.1 - Caratteristiche degli allevamenti.

Le bovine che forniscono il latte per il «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» devono appartenere alle razze: Pezzata Rossa, Bruna e Frisona e relativi incroci, così come localmente migliorate e selezionate, in funzione dell'idoneità all'alpeggio e mediante esso.

5.2 - Alimentazione del bestiame.

Per l'alimentazione dei bovini sono ammessi, la monticazione e l'uso di foraggi ottenuti di norma da prato stabile o pascoli d'altura ubicati nell'ambito del territorio delimitato; è consentita in circostanze stagionali non favorevoli (ad esempio: la piovosità superiore alla media) un'origine dei foraggi esterna al territorio delimitato.

È ammesso l'uso di insilati, ancorché derivati esclusivamente da foraggi e mais ottenuti nel territorio delimitato; è altresì ammesso l'uso di farine proteiche vegetali, di integratori salini e vitaminici, nonché l'uso d'erba medica somministrata nel limite del 15% della razione.

Non è consentita l'utilizzazione di:

sostanze ed alimenti comunque vietati dalle vigenti disposizioni di carattere generale;

sottoprodotti in genere;

foraggi ottenuti dai bordi di strade o da scarpate;

mangimi medicati industriali.

5.3 - Caratteristiche del latte destinato alla produzione del «Formaggio Carnia salato - Formadì salat».

Il latte destinato alla produzione del «Fomaggio Carnia salato - Formadì salat»:

è ottenuto da due munte nell'ambito di 24 ore, o da massimo 4 munte nell'ambito di 48 ore;

è trattato in stalla senza l'aggiunta di conservanti;

è trattato presso la stalla esclusivamente con il raffreddamento, alla temperatura minima di 4ºC;

si qualifica per un contenuto in proteine non inferiore al 3% gr/kg in caldaia.

5.4 - Metodo di lavorazione.

Il latte conferito per la lavorazione del «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» può essere conservato, prima della lavorazione, a temperature non inferiori a 4ºC.

Il latte è ottenuto da un massimo di due munte nelle 24 ore o da quattro munte nelle 48 ore.

La lavorazione del latte avviene entro 24 ore intere e consecutive successive alla consegna presso il caseificio.

Il riscaldamento del latte è effettuato in caldaia fino al raggiungimento dell'acidità opportuna (di norma compresa tra 3,8 e 5,8 SH/50) con temperature e per tempi variabili, ferma l'esclusione dell'uso di sistemi di pastorizzazione del latte.

È consentita l'aggiunta di lattoinnesto ottenuto da precedente o di fermenti selezionati ottenuti con caglio di vitello sia allo stato liquido che in polvere.

Effettuata la coagulazione, si inizia la rottura della cagliata fino a ridurre i granelli caseosi alla grossezza di un chicco di mais. Tale operazione è completata in un tempo di 10-20 minuti. Si procede quindi alla cottura, mantenendo in movimento il coagulo; la cottura dura di norma tra i 20 ed i 40' e non supera mai i 43ºC; il processo può essere effettuato in due tempi, il primo dei quali raggiunge la temperatura di 38ºC.

Durante e dopo la cottura non viene effettuata la spinatura fuori fuoco.

Al termine della cottura, amalgamatasi la massa caseosa al fondo della caldaia, viene estratta la cagliata. Con ogni estrazione si ottiene il corrispondente di ogni singola forma di «Formaggio Carnia salato - Formadì salat».

La pescata di cagliata viene pressata per espellere il siero residuo e per omogeneizzare la massa caseosa. Tolta dagli stampi, la derivante forma viene posta tal quale in salamoia nel giro delle 12-24 ore successive.

La salamoia — in gergo «salina» — viene conservata in apposito locali, collocati anche all'esterno del caseificio, sempre nell'ambito del territorio delimitato, a temperatura variabili tra gli 8 ed i 14ºC al momento dell'immersione delle forme e per i quaranta giorni successivi all'inizio del procedimento. Le temperature ambientali possono poi raggiungere successivamente, fino al compimento della lavorazione, temperature variabili tra i 18 ed i 20ºC.

La salamoia è derivata da un composto — detto «madre» — costituito da una miscela di acqua, sale, panna d'affioramento e latte, in percentuali variabili in relazioni all'originale momento della sua formazione.

Il composto tal quale, al momento della sua utilizzazione per l'immersione del formaggio al fine di divenire «Formaggio Carnia salato - Formadì salat», presenta le seguenti caratteristiche:

forma liquida, densa ed omogenea;

umidità nell'intervallo tra il 75 e l'80%;

proteine non inferiori al 4%;

grassi nell'intervallo tra 5 e l'8%;

cloruri tra il 14 ed il 18%;

pH compreso tra 5,10 e 5,20.

La salamoia deve essere integrata con l'aggiunta delle sostanze che la costituiscono, con frequenza mensile e con le scansioni temporali ritenute idonee dal relativo manutentore, in proporzioni variabili in base al bisogno ed all'osservanza dei requisiti parametrici di cui sopra.

A seguito delle integrazioni mensili, rimosse momentaneamente le forme, l'amalgama della salamoia, inoltre, deve essere energicamente rimescolato fino ad assumere le necessarie caratteristiche di omogeneità e densità. La massa liquida della salamoia, inoltre, viene almeno ogni due giorni agitata e rimescolata con mestolo-bastone, per assicurare l'ossigenazione e mantenere l'omogeneità anche superficiale del composto.

Le forme di «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» vengono mantenuti in salamoia per un periodo non inferiore ai sessanta giorni, computati dall'inizio della lavorazione del latte, e non superiore ai centoventi giorni.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'origine geografica

Il «Formaggio Carnia salato - Formadì salat», nel panorama più vasto dei formaggi «salati» ed anche rispetto alla tradizione esistente nelle vallate contermini, si distingue prioritariamente per essere l'unico formaggio a pasta dura.

Tale distinzione avvalora i requisiti che legano il prodotto alla sua origine geografica, con specifico riferimento ai valori naturali ed umani che sono maturati nella locale esperienza storica ed economico-produttiva.

È infatti noto che, in origine, l'ottenimento del formaggio era condizionato dal pesante prelievo di burro (fino a 3 chilogrammi per quintale di latte) e dal conseguente impoverimento del residuo, in eccesso di caseina e, quindi, con rese qualitative e organolettiche molto povere: In un obiettivo alimentare immediato l'arricchimento del formaggio attraverso l'uso della «salina» era apparsa una autentica conquista ed un passaggio tecnologico-conservativo fondamentale in un contesto in perenne credito alimentare come quello della Carnia antica. Si tenga conto, in proposito, della lavorabilità per tutto l'anno con l'uso delle salamoie, in antitesi con le numerose applicazioni stagionali (malga, ecc.).

Con il passare dei secoli, si è fatto di necessità virtù in termini autentici ed il prodotto primigenio — finalizzato al sostentamento alimentare delle famiglie — è divenuto via via prodotto per il mercato e, quindi, una specialità produttiva con propri connotati distintivi e qualitativi.

I requisiti distintivi convergono nel definire l'autonomia territoriale di un prodotto rispetto al quale il fattore antropologico interagisce con chiarezza e con evidente consapevolezza rispetto alle risorse ambientali e naturali del territorio (pascolo-allevamento-latte-formaggio).

Il fascino straordinario della ricetta compositiva della «madre della salina», legato sostanzialmente ad autenticamente al *genius loci*, fino a rimanere relegata nei recessi di quanto è meramente trasmissibile sulla base della tradizione orale, cedibile da padre in figlio, completa il paradigma di un evento culturale e produttivo che ha radici profondissime legate ad un territorio delimitato dalla stessa veicolabilità e del consolidamento di codici produttivi basati sulla tradizione orale.

Il fatto, inoltre, che tale esercizio della tradizione orale trovi in realtà anche attualmente un ben preciso riscontro nel medesimo territorio costituisce la conferma dell'assunto di base, che pone il «Formaggio salato Carnia - Formadì salat» in linea con la sua registrazione come D.O.P. oltre alla marcata evidenza della rilevanza dei fattori umani declinati nello specifico del territorio geografico della Carnia e nel novero dei grandi fenomeni che hanno legato intimamente il settore dell'allevamento e del lattiero-caseario alla storia del suo sviluppo storico, rurale, economico e culturale.

Registrazione che si pone l'obiettivo, di radicare e salvaguardare la tradizione, impedendo che la fatale dispersione dell'originale «know how» — raccolto per quanto possibile e finché era possibile attraverso il presente disciplinare — ne dissolva i requisiti tipici ed i tratti distintivi, così come altrove è accaduto già prima di oggi.

La storia della caseificazione segue di pari passo i più importanti fenomeni storici, economici e sociali della Carnia, divenendo con essi quasi un *unicum* inscindibile; non è infatti un caso che in Carnia abbia avuto le proprie premesse la più importante scuola di caseificazione della regione (poi trasferitasi a valle); e non va sottaciuta, per una conferma in parallelo di un vero «sistema», la stessa importanza che tutti i derivati della caseificazione rivestono nell'ambito della gastronomia tradizionale della Carnia.

Da ultimo, anche l'aspetto organolettico traccia profili chiari e distintivi: il gusto più marcato, più sapido e più pieno del «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» — che ne costituiscono la discriminante qualitativa ed il fattore di apprezzamento specifico — discende direttamente dalle origini della tradizione, con esse, dalle ragioni della ulteriore scelta discriminante in relazione alla sua tipologia di formaggio a pasta dura.

Art. 7.

Struttura di controllo

La struttura di controllo del «Formaggio Carnia salato - Formadì salat» deve possedere i requisiti previsti dall'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Elementi idonei a designare ed etichettare il prodotto

L'etichettatura del «Formaggio Carnia salato - Formadì salat», deve essere obbligatoriamente apposta su ogni singola forma o su ogni singolo trancio venduti con l'uso della denominazione protetta.

Sono elementi obbligatori dell'etichettatura:

a) l'applicazione del logo della D.O.P.;

b) l'indicazione della denominazione di cui all'art. 1 «Formaggio Carni Salato - Formadì salat».

Dimensione di stampa della scritta «Formaggio»: 35 mm×6 mm.

Dimensione di stampa della scritta «Carnia»: 56 mm×19 mm.

Dimensione di stampa della scritta «Salato»: 25 mm×7 mm.

Dimensione di stampa della scritta «Formadì salat»: 75 mm× 4 mm;

c) la menzione «Denominazione geografica protetta» o la corrispondente sigla D.O.P. (eventualmente accompagnate dal simbolo introdotto con Regolamento della Commissione);

d) la menzione integrativa «Garantita dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92;

e) la denominazione (ragione sociale) dell'azienda autorizzata presso la quale è stata effettuata la lavorazione;

f) il relativo indirizzo, unitamente all'eventuale codice di identificazione;

g) la data di inizio della lavorazione, mediante l'indicazione di giorno, mese e anno;

Per etichettatura si intendono, alternativamente:

la singola etichetta recante tutte le informazioni obbligatorie;

un involgente protettivo prestampato recante le medesime informazioni, obbligatorie ovvero l'etichetta stampata di una preconfezione.

03A07788

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Formaggio Carnia»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Formaggio Carnia» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio Carnia Soc. coop. a r.l., con sede in via Carnia Libera 1944, n. 29 - 33028 Tolmezzo (Udine), e parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore-Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «FORMAGGIO CARNIA»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Formaggio Carnia» è riservata esclusivamente al formaggio ottenuto secondo le prescrizioni contenute nel presente disciplinare nel territorio denominato geograficamente ed amministrativamente Carnia, in provincia di Udine, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Italia), delimitato secondo le indicazioni del successivo art. 3, indicato come «territorio delimitato», nelle due tipologie: «Formaggio Carnia» di latteria e «Formaggio Carnia» di Malga o di mont.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il «Formaggio Carnia» nella tipologia di latteria è ottenuto durante tutto l'anno esclusivamente con l'utilizzazione di latte vaccino.

Il «Formaggio Carnia» nella tipologia di Malga è ottenuto da latte vaccino eventualmente integrato con latte caprino nella misura massima del 15%, dal bestiame monticato presso le malghe del territorio delimitato. La lavorazione avviene presso le medesime malghe nel periodo dell'alpeggio che va dal 10 giugno al 10 ottobre di ogni anno.

2.1. «Formaggio Carnia» di latteria.

Il «Formaggio Carnia» di latteria è un formaggio a pasta compatta ed elastica, con occhiatura sparsa, di colore bianco-avorio o giallo, privo di fessurazioni. Le caratteristiche cromatiche e dell'occhiatura, più o meno piccola, possono variare in relazione alle consuetudini proprie delle singole vallate.

Il «Formaggio Carnia» di latteria è stagionato per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

La crosta si presenta liscia o leggermente rugosa, elastica, di colore generalmente più scuro di quello della pasta e compreso nella gamma del giallo e del giallo-rosato.

Il «Formaggio Carnia» di latteria si presenta in forme cilindriche del peso unitario non inferiore a kg 5,5 e non superiore a kg 6,5.

Lo scalzo della singola forma non è superiore a cm 9 ed il diametro della stessa si pone nell'intervallo tra i cm 25 e cm 32.

La denominazione «Formaggio Carnia» di latteria può essere utilizzata compiuto il sessantesimo giorno dall'inizio della lavorazione, computato dalla data di lavorazione del latte. L'appellativo «vecchio», può essere utilizzato assieme alla denominazione per il formaggio, che ha raggiunto la stagionatura minima compresa nell'inter-

vallo tra il centottantesimo ed il trecentosessantesimo giorno dall'inizio della lavorazione; l'appellativo «stravecchio» può essere utilizzato assieme alla denominazione per il formaggio che ha oltrepassato la stagionatura minima del trecentosessantesimo giorno dall'inizio della lavorazione.

Il «Formaggio Carnia» di latteria presenta al compimento del sessantesimo giorno dall'inizio della lavorazione umidità non superiore al 37%; del pari, presenta una composizione in grasso pari almeno al 44% della sostanza secca e proteine non inferiori al 40% della sostanza secca.

L'aroma caratteristico si pone in funzione delle varietà stagionali della flora che compone la razione dei bovini da latte ed è talora particolarmente intenso, spesso caratterizzato dal profumo del vischio.

Il «Formaggio Carnia» di latteria si presenta al compimento del centottantesimo giorno dall'inizio della lavorazione a pasta compatta di colore giallo paglierino con occhiatura più o meno piccola e uniformemente distribuita, crosta liscia o leggermente rugosa, non edibile, umidità non superiore al 31%; del pari, presenta una composizione in grasso pari almeno al 56% della sostanza secca.

Aroma tipico ed intenso, sapore armonico e talora leggermente amarognolo.

Il «Formaggio Carnia» di latteria si presenta al compimento del trecentosessantesimo giorno dall'inizio della lavorazione a pasta dura compatta con occhiatura più o meno evidente, di colore giallo leggermente brunito, crosta liscia o leggermente rugosa, non edibile, umidità non superiore al 22%; del pari, presenta una composizione in grasso pari almeno al 57% della sostanza secca.

Aroma tipico ed intenso in funzione dell'invecchiamento, sapore armonico e leggermente piccante.

2.2. «Formaggio Carnia» di Malga o di mont.

Il «Formaggio Carnia» di Malga è un formaggio a pasta compatta ed elastica, con occhiatura sparsa, di colore bianco-avorio o giallo, privo di fessurazioni. Le caratteristiche cromatiche e dell'occhiatura, più o meno piccola, possono variare in relazione alle consuetudini proprie delle singole malghe.

La crosta si presenta liscia o leggermente rugosa, elastica, di colore generalmente più scuro di quello della pasta e compreso nella gamma del giallo e del giallo-rosato.

Il «Formaggio Carnia» di Malga si presenta in forme cilindriche dal peso unitario compreso tra 5 ed i 6 kg.

Lo scalzo della singola, forma non è superiore a cm 9 ed il diametro della stessa si pone nell'intervallo tra i cm 25 e cm 32.

La stagionatura minima è di trenta giorni computati dall'inizio della lavorazione per il formaggio lavorato nei mesi compresi da giugno ad agosto e di sessanta giorni computati come sopra quando è ottenuto dal latte lavorato nei mesi di settembre e ottobre.

L'aroma caratteristico si pone in funzione, delle varietà stagionali della flora presente nel singolo areale di alpeggio che compone la razione alimentare dei bovini da latte ed è particolarmente intenso, fino a divenire garbatamente piccante.

Art. 3.

Zona di produzione

Gli allevamenti ed i caseifici che rispettivamente producono il latte ed eseguono la lavorazione del «Formaggio Carnia» sono ubicati nel territorio della Carnia, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, totalmente ricadente in zona di montagna, situato nella parte occidentale della provincia di Udine che corrisponde al bacino dell'Alto Tagliamento fino alla confluenza con il Fella.

Le malghe che lavorano il latte per l'ottenimento del «Formaggio Carnia» di Malga o di mont sono ubicate nel medesimo territorio delimitato, ad altitudini non inferiori a 1100 metri s.l.m., dai confini censuari ed amministrativi dei seguenti comuni della provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. Per i comuni di Moggio Udinese e Pontebba il territorio si riferisce alla produzione delle malghe.

Art. 4.

Origine del prodotto

Il formaggio è considerato il più tipico prodotto agro-alimentare (e alimentare) della Carnia, quello che più e meglio di ogni altro definisce un autentico legame tra ambiente e antropologia (e, quindi, cultura, sviluppo sociale, economia).

Non è casuale che, sia stato proprio, il sistema evolutivo lattiero-caseario, attraverso il fenomeno delle latterie sociali, a fronteggiare tra il secolo scorso ed i primi del '900 una emigrazione che, in condizioni diverse, avrebbe potuto anche «desertificare» la Carnia.

È difficile, in realtà, trovare riscontri storico-commerciali del nome «Carnia» riferito alla classificazione merceologica del formaggio. La sua rilevabilità su documenti probanti è cosa recente, reperibile nell'arco degli ultimi cinquant'anni di storia (ad esempio da: «Listino quindicinale dei prezzi all'ingrosso» - accertati e determinati il 1º giugno 1941 dal consiglio provinciale delle corporazioni di Belluno).

Il formaggio, in Carnia, assieme ai principali derivati del latte ed al latte stesso ha rappresentato il principale ed il più radicato alimento utilizzato dalla popolazione fin dall'esistenza di documentate memorie storiche.

È financhè comprovato che, praticamente fino agli albori del XX secolo, la relativa produzione, ben più importante, quantitativamente, di quella attuale, sia stata interamente utilizzata in auto-consumo, come risposta organica rispetto alle esigenze di alimentazione della popolazione della Carnia.

Le ipotesi di commercializzazione al di fuori dell'area di produzione e di auto-consumo (coincidenti fino a «ieri») sono lumeggiate non prima di questo secolo, quando — è bene ricordarlo — era financhè superiore la quota di prodotto venduto in Austria rispetto a quella commercializzata nella restante parte dell'attuale provincia di Udine.

In realtà, il formaggio «Carnia» — nella sua ben precisa configurazione di prodotto ottenuto sul luogo con materia prima del luogo e consumato sul luogo, in uno straordinario legame autenticamente fisiologico tra ambiente naturale ed umano — è sempre stato essenzialmente, per i suoi utilizzatori — commercianti e consumatori — «il formaggio» o, meglio e più chiaramente, per secoli, «il cibo» assieme agli altri derivati del latte.

Tuttavia, nulla è meglio definibile, storicamente riconoscibile, geograficamente identicabile e produttivamente coerente, costante e strutturato del «Formaggio Carnia», soprattutto con riferimento alla propria origine e ragion d'essere esclusiva in relazione alla zona geografica.

Il legame con l'origine è comprovato inoltre dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori del latte e del «Formaggio Carnia»:

iscrizione ad un apposito registro dei produttori/trasformatori;

identificazione dei produttori/trasformatori;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

Art. 5.

Descrizione del processo produttivo

5.1. Caratteristiche degli allevamenti.

Le bovine che forniscono il latte per il «Formaggio Carnia» devono appartenere alle razze: Pezzata Rossa, Bruna e Frisona e relativi incroci, così come localmente migliorate e selezionate, in funzione dell'idoneità all'alpeggio e mediante esso, e comunque tutte le razze ordinariamente allevate sul territorio.

5.2. Alimentazione del bestiame.

Per l'alimentazione dei bovini sono ammessi, la monticazione e l'uso di foraggi ottenuti di norma da prato stabile o pascoli d'altura ubicati nell'ambito del territorio delimitato; è consentita in circostanze stagionali non favorevoli (ad esempio: la piovosità superiore alla media) un'origine dei foraggi esterna al territorio delimitato.

È ammesso l'uso di insilati, ancorché derivati esclusivamente da foraggi e mais ottenuti nel territorio delimitato; è altresì ammesso

l'uso di farine proteiche vegetali, di integratori salmi e vitaminici, nonché l'uso d'erba medica somministrata nel limite del 15% della razione.

Non è consentita l'utilizzazione di:

sostanze ed alimenti comunque vietati dalle vigenti disposizioni di carattere generale;

sottoprodotti in genere;

foraggi ottenuti dai bordi di strade o da scarpate;

mangimi medicati industriali.

Per la lavorazione del «Formaggio Carnia» di Malga viene utilizzato il latte ottenuto durante il periodo dell'alpeggio, dal 10 giugno al 10 ottobre di ogni anno.

L'alimentazione delle bovine da latte, a tal fine, è tratta principalmente dal pascolo nel contesto dell'alpeggio stesso e può; in caso di necessità, essere integrata con fieno, ottenuto in Carnia e integratori salmi e vitaminici. Il latte destinato alla produzione di «Formaggio Carnia» di Malga può eventualmente essere integrato con latte ottenuto da capre allevate presso la medesima malga.

Il latte destinato alla produzione del «Fomaggio Carnia» nella tipologia di latteria:

è ottenuto da due munte nell'ambito di 24 ore, o da massimo 4 munte nell'ambito di 48 ore;

è trattato in stalla senza l'aggiunta di conservanti;

è trattato presso la stalla esclusivamente con il raffreddamento, alla temperatura non inferiore a 4ºC;

si qualifica per un contenuto in proteine non inferiore al 3% gr./Kg in caldaia.

Il latte destinato alla produzione del «Formaggio Carnia» di Malga è ottenuto dal bestiame monticato presso le medesime ed eventualmente integrato con latte ottenuto da capre allevate presso la stessa malga nella misura massima del 15%.

Inoltre:

è ottenuto da due munte; viene utilizzato il latte munto la sera precedente, già scremato per affioramento, mescolato al latte intero della mungitura mattutina in parti uguali;

il latte ottenuto in malga è più denso e più grasso che varia da un minimo del 3% di inizio alpeggio ad un massimo del 4,4% della fase finale.

5.4. Metodo di lavorazione.

5.4.1. Metodo di lavorazione del «Formaggio Carnia» di latteria.

La lavorazione avviene entro massimo 78 ore dalla prima mungitura.

Il riscaldamento del latte è effettuato in caldaia fino al raggiungimento dell'acidità opportuna, normalmente compresa tra 3,8 e 5,8 Soxhlet per 50 cmc.

Sono ammessi trattamenti termici del latte fino a + 68ºC per un massimo di 15 secondi; l'acidità opportuna può essere ottenuta anche con l'uso di lattoinnesti ottenuti da precedenti lavorazioni o di fermenti selezionati ottenuti con caglio di vitello sia allo stato liquido che in polvere.

Si ottiene così la coagulazione del latte, la cui durata è variabile in relazione all'acidità raggiunta, tra i 10 e i 45 minuti.

Effettuata la coagulazione, si inizia la rottura della cagliata fino a ridurre i granelli caseosi alla grossezza di un seme di frumento. Tale operazione è completata in un tempo di 10-20 minuti.

Mentre il coagulo viene mantenuto in movimento meccanicamente, si avvia la cottura, progredendo verso temperature comprese tra 45ºC-50ºC per un tempo variabile tra i 20 e i 40 minuti.

Terminata la cottura ed amalgamatasi la massa caseosa, si estrae la cagliata che viene riposta nei teli di lino. Ogni pescata corrisponde al volume di una forma di «Formaggio Carnia» di latteria.

La pescata di cagliata viene pressata per espellere il siero residuo e per omogeneizzare la massa caseosa. Tale processo ha durata variabile in relazione alla pressione applicata fino ad un massimo di 24 ore.

La pressatura avviene mediante l'utilizzo di fascere che contengono e rassodano la massa pescata.

Le fascere possono essere di legno, plastica, o di metallo e recano le indicazioni relative alla menzione «Carnia» relativi agli elementi idonei ad designare il prodotto, alla data di inizio della lavorazione ed al codice di identificazione del caseificio, secondo le norme relative all'etichettatura. Durante il procedimento della pressatura, la forma così ottenuta viene rivoltata minimo due volte nell'arco delle prime 7-8 ore.

Ultimata la pressatura le forme vengono salate. La salatura avviene entro le 6 ore successive alla pressatura. La salatura è effettuata «a secco», mediante aspersione uniforme della superficie, dello scalzo e dell'interno della fascera con uso di sale «*ad libitum*». Il procedimento di salatura dura da uno a due giorni.

È ammesso l'uso di una tecnica alternativa di salatura, mediante il trattamento in salamoia (concentrazione dal 14 al 18% e durata da 24 a 48 ore in relazione alla stagione).

Ultimata la salatura le forme vengono conservate in appositi ed idonei locali per il tempo necessario al conseguimento del periodo di stagionatura.

Nei primi quaranta giorni le condizioni di umidità dei locali di lavorazione e dei magazzini di stagionatura sono compresi tra il 75% e l'85%.

Le temperature dei magazzini di stagionatura sono comprese tra gli 8 ed i 14ºC nel corso dei primi quaranta giorni. Le temperature ammesse nella fase successiva sono comprese tra i 12ºC e i 18ºC.

Il periodo minimo di stagionatura deve essere interamente trascorso nell'ambito del territorio.

Durante il periodo di stagionatura le forme vengono rivoltate, e possono essere oggetto di spazzolature e raschiature.

Il «Formaggio Carnia» di latteria può essere immesso, al consumo con la qualificazione accessoria di «vecchio» quando è stagionato per un periodo superiore a centottanta giorni, computati così come sopra o con la qualificazione accessoria di «stravecchio» quando è stagionato per un periodo superiore a trecentosessanta giorni.

5.4.2. Metodo di lavorazione del «Formaggio Carnia» di Malga o di mont.

È ottenuto da due munte, viene utilizzato il latte munto la sera precedente, già scremato per affioramento, mescolato al latte intero della mungitura mattutina.

Il latte bovino può essere integrato con l'aggiunta di latte di capra nella misura massima del 15%; in tali circostanze, le capre devono essere allevate nell'ambito della malga che esegue la lavorazione.

La lavorazione avviene entro 4 ore intere e consecutive successive alla mungitura mattutina.

La cottura del latte avviene in due tempi. Si porta il latte crudo alla temperatura compresa nell'intervallo tra 32º e 36ºC per la prima cottura.

L'acidità opportuna, ricompresa tra 3,8 e 5,8 Soxhlet per 50 cmc, può essere ottenuta anche con l'uso di lattoinnesti ottenuti da precedenti lavorazioni o di fermenti selezionati ottenuti con caglio di vitello sia allo stato liquido che in polvere.

Dopo la coagulazione e la rottura della cagliata fino a ridurre i granelli caseosi alla grossezza di un seme di frumento si procede alla seconda cottura, con il raggiungimento di temperature superiori a 36ºC e nel massimo di 50ºC.

Terminata la cottura ed amalgamatasi la massa caseosa, si estrae la cagliata con l'uso di teli di lino.

Ogni pescata di cagliata corrisponde al volume di una forma di «Formaggio Carnia» di Malga.

La pescata della cagliata viene pressata per espellere il siero residuo e per omogeneizzare la massa caseosa. Tale processo ha durata variabile in relazione alla pressione applicata fino ad un massimo di 24 ore.

La salatura ha inizio entro 24 ore dalla pescata della cagliata e dalla relativa sistemazione in apposite fascere per la pressatura; la salatura avviene a secco mediante aspersione uniforme della superficie, dello scalzo e dell'interno della fascera, con uso di sale «*ad libitum*» o tramite l'uso di tecnica mista previo preliminare trattamento in salamoia.

Il formaggio lavorato in malga può essere consumato nel luogo di produzione dopo essere stato stagionato in ambiente naturale per almeno trenta giorni presso la malga stessa.

Il formaggio di Malga o di mont può completare la stagionatura per la vendita in luogo diverso dalla produzione, presso un caseificio riconosciuto nell'ambito del territorio delimitato.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'origine geografica

Il legame con l'origine geografica è una sequenza di concause complessive: il nome del prodotto (Formaggio Carnia) coincide completamente con il territorio delimitato dal quale hanno origine sia il latte che il prodotto trasformato, interamente sovrapponibile con l'ambito geografico ed amministrativo del territorio della Carnia.

Un insieme di fattori inscindibili e documentati dimostrano il legame geografico, ambientale, storico, economico, culturale ed antropologico che salda il prodotto alla sua zona d'origine, ascrivendo al prodotto il ruolo di interprete primario della storia del territorio carnico — fino ad averne condizionato gli aspetti paesaggistici — ed al territorio quello di coagulo «naturale» dei requisiti del prodotto.

Apposita relazione storico-economica documenta quanto di seguito si elenca in massima sintesi:

a) l'allevamento è stato fin dall'epoca più remota la principale risorsa rurale della Carnia;

b) l'allevamento bovino (ben di più di quello caprino od ovino, finanche osteggiati dall'autorità nelle varie epoche) ha costituito in Carnia la *ratio* di un razionale sistema di alimentazione di sopravvivenza;

c) l'alpeggio ha rappresentato la possibilità di assecondare l'allevamento in funzione dell'incremento demografico ed un sistema razionale di assestamento produttivo;

d) l'alimentazione del bestiame — tutta tratta dalle risorse espresse dal territorio in termini di pascoli e di foraggi — è prelevata direttamente ed esclusivamente dal territorio delimitato, ora come allora;

e) i sistemi di alimentazione e la stessa pratica della «monticazione» conferiscono caratteristiche esclusive al latte ottenuto in Carnia, sia nella sua qualità complessiva, sia in relazione al tenore proteico e del grasso, oltre ché in relazione al gusto;

f) sia il latte che il formaggio che ne deriva, grazie a questa composizione ed ai requisiti propri dell'alimentazione dei bovini, si caratterizzano per quel gusto tendenzialmente e talvolta gradevolmente «amarognolo» che rappresenta una irripetibile caratteristica organolettica;

g) la tipica composizione delle essenze destinate all'alimentazione del bestiame da latte, unita alla presenza di grandi varietà omogenee di erbe e fiori, contribuiscono con chiarezza alla definizione di questi tratti distintivi;

h) la storia della caseificazione segue di pari passo i più importanti fenomeni storici, economici e sociali della Carnia, divenendo con essi quasi un «*unicum*» inscindibile; non è infatti un caso che in Carnia abbia avuto le proprie premesse la più importante scuola di caseificazione della regione (poi trasferitasi a valle); e non va sottaciuta, per una conferma in parallelo di un vero «sistema», la stessa importanza che tutti i derivati della caseificazione rivestono nell'ambito della stessa gastronomia tradizionale della Carnia;

i) l'omogeneità dei contesto geografico-sociologico-storico della Carnia, ben distinto dal resto dell'arco alpino, pone i requisiti chiari di una autonomia complessiva nel cui ambito si pone anche il «Formaggio Carnia», intimamente legato con il proprio ambiente in una evidente espressione di un precisa identità di un sistema di vallate alpine nettissimo; vedasi, in proposito, l'analoga realtà della D.O.P. «Obergailtaler Kase» istituita nel Land austriaco della Carinzia, oltre il crinale dello spartiacque politico-geografico.

Se profumo di vischio e gusto talvolta garbatamente amarognolo rappresentano tratti distintivi innegabili legati all'origine geografica, l'intero percorso storico ed economico della Carnia salda gli elementi di tipo antropologico attorno al suo formaggio, prodotto principe di un sistema lattiero-caseario arcaico e primigenio, evolutosi in ragione della stessa evoluzione demografica, sociale ed economica della popolazione.

Art. 7.

Struttura di controllo

La struttura di controllo del «Formaggio Carnia» deve possedere i requisiti previsti dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Elementi idonei a designare ed etichettare il prodotto

8.1. Disciplina generale.

Il segno distintivo della D.O.P. è apposto su ogni singola forma di «Formaggio Carnia» di latteria e di Malga, in modo permanente, mediante compressione dello scalzo all'interno di ogni singola fascera.

Il logo della D.O.P. «Carnia» è apposto più volte sullo scalzo.

Su ogni singola forma di «Formaggio Carnia», in uno con il logo della D.O.P., è apposta direttamente attraverso l'uso della fascera la data di inizio della lavorazione del latte, espressa con l'indicazione di giorno, mese e anno e viene inoltre apposto il codice di identificazione attribuito ad ogni singolo caseificio e malga.

8.2. Disciplina «Formaggio Carnia» di latteria.

La menzione «Carnia», riprodotta con la soluzione grafica esclusiva, costituisce il segno distintivo della D.O.P. Essa è impressa sullo scalzo di ogni singola forma - mediante l'uso di fascere marchianti pari a 80 mm di altezza, più volte in senso obliquo contrapposto nelle dimensioni 93 mm × 29 mm.

La menzione inserita nell'ovale delle dimensioni di 34 mm × 25 mm, riproduce il codice autorizzativo ed identificativo attribuito al singolo caseificio.

I codici alfa-numerici posti sulla destra della menzione «Carnia» inseriti all'interno di un rettangolo delle dimensioni 51 mm × 80 mm evidenziano la data di inizio lavorazione, opposta mediante indicazione di giorno (due cifre arabe delle dimensioni di 31 mm × 18 mm), mese (le tre lettere iniziali delle dimensioni di 37 mm × 18 mm) ed anno (due cifre arabe delle dimensioni di 31 mm × 18 mm).

Su ogni singola forma di «Formaggio Carnia» conforme ai requisiti previsti dalla presente disciplina, trascorso il necessario periodo di stagionatura prescelto e, comunque, almeno quello minimo, è apposta una «pelure» (etichetta collocata sull'intera superficie superiore della singola forma) sulla quale, ai fini della D.O.P., sono indicate le seguenti menzioni:

a) la denominazione «Formaggio Carnia»;

b) la ragione sociale e la sede del caseificio che effettua la lavorazione;

c) la dicitura «Denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92»;

d) la menzione integrativa «Garantita dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.

La denominazione «Formaggio Carnia» può essere integrata con l'aggiunta delle specifiche «vecchio» o «stravecchio» a seguire rispetto alla D.O.P.

Conseguentemente la denominazione «Formaggio Carnia» deve esservi riprodotta per dodici volte, con i caratteri grafici esclusivi, nelle seguenti dimensioni e colori:

dimensione di stampa della scritta «Formaggio»: 35 mm × 6 mm;

colore di stampa della scritta «Formaggio»:

□ verde compiuto il sessantesimo giorno di inizio lavorazione (Pantone 363 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone 116 CVC);

□ marrone/arancio compiuto il centottantesimo giorno di inizio lavorazione (Pantone 471 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone 116 CVC);

□ marrone scuro compiuto il trecentosessantesimo giorno di inizio lavorazione (Pantone 469 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone 116 CVC);

dimensione di stampa della scritta «Carnia», 56 mm × 19 mm;

colore di stampa della scritta «Carnia»:

□ verde compiuto il sessantesimo giorno di inizio lavorazione (Pantone 363 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone 116 CVC);

□ marrone/arancio compiuto il centottantesimo giorno di inizio lavorazione (Pantone 471 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone 116 CVC);

□ marrone scuro compiuto il trecentosessanta giorno di inizio lavorazione (Pantone 469 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone 116 CVC);

dimensione di stampa della scritta «Vecchio»: 25 mm × 7 mm;

colore di stampa della scritta «Vecchio»: marrone/arancio (Pantone 471 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone 116 CVC);

dimensione di stampa della scritta «Stravecchio»: 35 mm × 6 mm;

colore di stampa della scritta «Stravecchio»: marrone scuro (Pantone 469 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone 116 CVC).

8.3. Disciplina «Formaggio Carnia» di Malga.

La menzione «Carnia», riprodotta con la soluzione grafica esclusiva, costituisce il segno distintivo della DOP. Essa è impressa sullo scalzo di ogni singola forma - mediante l'uso di fascere marchianti pari a 80 mm di altezza:

una volta «di Mont» in senso orizzontale nelle dimensioni 130 mm × 21 mm;

più volte in senso obliquo contrapposto nelle dimensioni 93 mm × 29 mm;

il termine «malga» di altezza pari a 9 mm;

il nome della singola malga mediante l'indicazione del toponimo geografico che tradizionalmente la contraddistingue;

la data di inizio della lavorazione del latte, espressa con l'indicazione di giorno, mese e anno.

I codici alfa-numerici posti sulla destra della menzione «Carnia» inseriti all'interno di un rettangolo delle dimensioni 51 mm × 80 mm evidenziano la data di inizio lavorazione, apposta mediante indicazione di giorno (due cifre arabe delle dimensioni di 31 mm × 18 mm) mese (le tre lettere iniziali delle dimensioni di 37 mm × 18 mm) ed anno (due cifre arabe delle dimensioni di 31 mm × 18 mm).

03A07789

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del consorzio «Centro di biotecnologie avanzate» (CBA), in Genova

Con decreto ministeriale 13 giugno 2003 è stato approvato il nuovo statuto del consorzio «Centro di biotecnologie avanzate» (CBA) con sede in Genova.

03A07756

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione della fusione per incorporazione dell'impresa IF Teollisuusvakuutus Oy nell'impresa IF Vahinkovakuutusyhtiö (IF P & C Insurance Company Limited) ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni finlandese ha approvato la fusione per incorporazione dell'impresa IF Teollisuusvakuutus Oy (IF Industrial Insurance Ltd), con sede sociale in FIN 00035 Helsinki, abilitata ad operare in Italia in libera prestazione di sevizi, nell'impresa IF Vahinkovakuutusyhtiö (IF P & C Insurance Company Limites) con sede legale in FIN-00025 IF, Finland.

La fusione per incorporazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti ivi inclusi i contratti stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

03A07796

Cambio della denominazione sociale della «Bayerische assicurazioni S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Isvap, con nota del 19 giugno 2003 ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, la modifica statutaria deliberata in data 30 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Bayerische assicurazioni S.p.a.

Tale modifica riguarda il cambio della denominazione sociale da «Bayerische assicurazioni S.p.a.» a «Ergo assicurazioni S.p.a.».

03A07763

Cambio della denominazione sociale della «Bayerische vita S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Isvap, con nota del 19 giugno 2003 ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, la modifica statutaria deliberata in data 30 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Bayerische assicurazioni S.p.a.

Tale modifica riguarda il cambio della denominazione sociale da «Bayerische vita S.p.a.» a «Ergo previdenza S.p.a.».

03A07764

Cambio della denominazione sociale di «Austria assicurazioni S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Isvap, con nota del 19 giugno 2003 ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, la modifica statutaria deliberata in data 28 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Austria assicurazioni S.p.a.».

Tale modifica riguarda il cambio della denominazione sociale in «Uniqa assicurazioni S.p.a.» (in breve «Uniqa»).

03A07766

Trasferimento della sede legale de «La Piemontese assicurazioni S.p.a.», in Torino

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Isvap, con nota del 19 giugno 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, la modifica statutaria deliberata in data 24 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti de «La Piemontese assicurazioni S.p.a.».

Tale modifica riguarda il trasferimento della sede legale in Torino, da corso Palestro n. 3 a corso Palestro n. 5.

03A07765

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501151/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.